

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	<b>Corte di giustizia</b>	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2003/C 304/01	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 2 ottobre 2003 nella causa C-195/99 P: Krupp Hoesch Stahl AG contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Accordi e pratiche concordate — Produttori europei di putrelle») .....	1
2003/C 304/02	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 23 ottobre 2003 nella causa C-56/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal des Affaires de sécurité sociale de Nanterre): Patricia Inizan contro Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine («Previdenza sociale — Libera prestazione dei servizi — Spese di ricovero ospedaliero da sostenere in un altro Stato membro — Condizioni per la presa a carico — Previa autorizzazione — Art. 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Validità») .....	1
2003/C 304/03	Sentenza della Corte 23 ottobre 2003 nella causa C-191/01 P: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) contro Wm. Wrigley Jr. Company («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Marchi composti esclusivamente di indicazioni o di segni descrittivi — Sintagma Doublemint») .....	2

IT

2

*(segue)*

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
2003/C 304/04	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 23 ottobre 2003 nella causa C-245/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht): RTL Television GmbH contro Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk («Direttiva 89/552/CEE — Art. 11, n. 3 — Attività televisive — Pubblicità televisiva — Interruzioni pubblicitarie di opere audiovisive — Nozione di serie») . . . .	3
2003/C 304/05	Sentenza della Corte 21 ottobre 2003 nelle cause riunite C-261/01 e C-262/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Hof van Beroep te Antwerpen): Belgische Staat contro Eugene van Calster, Felix Cleeren (C-261/01), nonché tra Belgische Staat e Openbaar Slachthuis NV (C-262/01) («Aiuti finanziati mediante tributi parafiscali — Contributi obbligatori destinati a finanziare un fondo per la sanità e la produzione degli animali — Contributi con effetto retroattivo — Validità di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato — Competenza della Commissione») . . . . .	3
2003/C 304/06	Sentenza della Corte 21 ottobre 2003 nelle cause riunite C-317/01 e C-369/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundessozialgericht): Eran Abatay e a. (C-317/01) Nadi Sahin (C-369/01) contro Bundesanstalt für Arbeit («Associazione CEE-Turchia — Interpretazione dell'art. 41, n. 1, del protocollo addizionale e dell'art. 13 della decisione del Consiglio di Associazione n. 1/80 — Abolizione delle restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori, alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi — Clausole di “standstill” — Efficacia diretta — Portata — Normativa di uno Stato membro che esige un permesso di lavoro nel settore dei trasporti internazionali di merci su strada») . . . . .	4
2003/C 304/07	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 23 ottobre 2003 nella causa C-408/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Hoge Raad der Nederlanden): Adidas-Salomon AG, già Adidas AG, Adidas Benelux BV contro Fitnessworld Trading Ltd («Direttiva 89/104/CEE — Art. 5, n. 2 — Marchi notori — Tutela contro l'uso di un segno per prodotti o servizi identici o simili — Grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno — Effetto per il pubblico — Segno percepito come decorazione») . . . . .	5
2003/C 304/08	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 23 ottobre 2003 nelle cause riunite C-4/02 e C-5/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgericht Frankfurt am Main): Hilde Schönheit contro Stadt Frankfurt am Main e tra Silvia Becker contro Land Hessen («Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile — Parità di retribuzione — Applicabilità dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE) e dell'art. 141, nn. 1 e 2, CE, nonché della direttiva 86/378/CEE, o della direttiva 79/7/CEE — Nozione di “retribuzione” — Regime pensionistico dei funzionari pubblici — Calcolo della pensione di vecchiaia dei funzionari pubblici ad orario ridotto — Esistenza di una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo pieno — Esistenza di una discriminazione indiretta fondata sul sesso — Presupposti per una giustificazione eventuale per motivi obiettivi, estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso — Protocollo sull'art. 119 del Trattato CE (divenuto Protocollo sull'art. 141 CE) — Efficacia nel tempo») . . . . .	6
2003/C 304/09	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 23 ottobre 2003 nella causa C-40/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich): Margareta Scherndl contro Bezirkshauptmannschaft Korneuburg («Direttiva 90/496/CEE — Etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari — Contenuto di vitamine — Valore dichiarato — Valore medio — Data di riferimento — Scostamenti ammessi tra valore dichiarato e valore constatato in occasione di controlli ufficiali — Proporzionalità — Certezza del diritto») . . . . .	7

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
2003/C 304/10	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 23 ottobre 2003 nella causa C-109/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania («Inadempimento da parte di uno Stato — Sesta direttiva IVA — Normativa nazionale che prevede un'aliquota ridotta per le orchestre, complessi musicali, nonché per i solisti, purché questi ultimi siano essi stessi organizzatori del concerto») .....	7
2003/C 304/11	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 23 ottobre 2003 nella causa C-115/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Cour de cassation): Administration des douanes et droits indirects contro Rioglass SA, Transremar SL («Libera circolazione delle merci — Misure di effetto equivalente — Procedure di blocco in dogana — Merci in transito destinate al mercato di uno Stato terzo — Pezzi di ricambio per automobili») .....	8
2003/C 304/12	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 23 ottobre 2003 nella causa C-154/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Hässelholms tingsrätt): Jan Nilsson («Commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione — CITES — Regolamento (CE) n. 338/97 — Artt. 2, lett. w), e 8, n. 3 — Nozione di “esemplare lavorato” — Animale impagliato — Nozione di “esemplare acquisito da oltre cinquant'anni” — Modo di acquisizione — Deroga — Regolamento (CE) n. 1808/2001 — Artt. 29 e 32») .....	8
2003/C 304/13	Causa C-374/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Sigmaringen, con ordinanza 31 luglio 2003, nella causa Gaye Gürol contro Landesamt für Ausbildungsförderung Nordrhein-Westfalen .....	9
2003/C 304/14	Causa C-401/03: Ricorso del 25 settembre 2003 contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla Repubblica italiana .....	9
2003/C 304/15	Causa C-402/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret, con ordinanza 26 settembre 2003, nella causa Skov Æg contro Bilka Lavprisvarehus A/S e Bilka Lavprisvarehus A/S contro Jette Mikkelsen e Michael Due Nielsen .....	10
2003/C 304/16	Causa C-403/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 22 luglio 2003, nella causa Egon Schempp contro Finanzamt München V .....	11
2003/C 304/17	Causa C-405/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Gravenhage, con ordinanza 28 agosto 2003, nella causa Class International B.V. contro 1) Colgate-Palmolive Company, 2) Unilever N.V., 3) Smithkline Beecham PLC e 4) Beecham Group PLC .....	12
2003/C 304/18	Causa C-410/03: Ricorso del 1° ottobre 2003 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee .....	13
2003/C 304/19	Causa C-430/03: Ricorso del 30 settembre 2003 contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla Repubblica italiana .....	13

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
2003/C 304/20	Causa C-431/03: Ricorso del 30 settembre 2003 contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla Repubblica italiana .....	14
2003/C 304/21	Causa C-432/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 10 ottobre 2003 .....	14
2003/C 304/22	Causa C-434/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden, con ordinanza 10 ottobre 2003, nella causa P. Charles e T.S. Charles-Tijmens contro Staatssecretaris van Financiën .....	15
2003/C 304/23	Causa C-435/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van beroep te Antwerpen, con ordinanza 7 ottobre 2003, nella causa 1. British American Tobacco International Limited, 2. N.V. Newman Shipping & Agency Company contro Stato belga, Ministero delle finanze .....	15
2003/C 304/24	Causa C-437/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 17 ottobre 2003 .....	16
2003/C 304/25	Causa C-441/03: Ricorso presentato il 15 ottobre 2003 contro il Regno dei Paesi Bassi dalla Commissione delle Comunità europee .....	17
2003/C 304/26	Causa C-443/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden, con ordinanza 17 ottobre 2003, nella causa Götz Leffler e Berlin Chemie AG, società di diritto tedesco .....	17
2003/C 304/27	Causa C-446/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, con ordinanza 16 luglio 2003, nella causa Marks & Spencer plc contro David Halsey (HM Inspector of Taxes) .....	18
2003/C 304/28	Causa C-455/03: Ricorso della Repubblica francese contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 ottobre 2003 (fax 24.10.2003) .....	19
2003/C 304/29	Causa C-460/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda presentato il 31 ottobre 2003 .....	20
2003/C 304/30	Cancellazione dal ruolo della causa C-379/01 .....	20
2003/C 304/31	Cancellazione dal ruolo della causa C-28/02 .....	20
2003/C 304/32	Cancellazione dal ruolo della causa C-162/02 .....	20
2003/C 304/33	Cancellazione dal ruolo della causa C-231/02 .....	20
2003/C 304/34	Cancellazione dal ruolo della causa C-380/02 .....	20

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
2003/C 304/35	Cancellazione dal ruolo della causa C-75/03 .....	21
2003/C 304/36	Cancellazione dal ruolo della causa C-200/03 .....	21
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
2003/C 304/37	Assegnazione dei giudici alle sezioni .....	22
2003/C 304/38	Designazione del giudice che sostituisce il presidente del Tribunale in qualità di giudice per i provvedimenti provvisori .....	22
2003/C 304/39	Sentenza del Tribunale di primo grado 30 settembre 2003 nella causa T-158/00: Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) contro Commissione delle Comunità europee («Concorrenza — Concentrazioni — Ricevibilità — Mercati della televisione a pagamento e dei servizi di televisione interattiva digitale — Seri dubbi sulla compatibilità con il mercato comune — Impegni assunti nel corso della prima fase di esame — Termini — Modifica degli impegni — Insufficienza degli impegni») .....	22
2003/C 304/40	Sentenza del Tribunale di primo grado 30 settembre 2003 nella causa T-17/01, Georgios Rounis contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Art. 17, n. 2, lett. a) e b), dell'allegato VII dello Statuto — Trasferimento di una parte della retribuzione nella moneta di uno Stato diverso dal paese nel quale ha sede l'istituzione — Condizioni — Danni — Richieste pecuniarie) .....	23
2003/C 304/41	Sentenza del Tribunale di primo grado 30 settembre 2003 nella causa T-26/01: Fiocchi munizioni SpA contro Commissione delle Comunità europee («Artt. 296 CE e 298 CE — Aiuti di Stato a un'impresa di produzione militare — Denuncia — Ricorso per carenza — Irricevibilità») .....	23
2003/C 304/42	Sentenza del Tribunale di primo grado 30 settembre 2003 nella causa T-196/01: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis contro Commissione delle Comunità europee («FEAOG — Soppressione di un contributo finanziario — Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 — Errore di valutazione — Principio di proporzionalità — Termine ragionevole — Motivazione») .....	24
2003/C 304/43	Sentenza del Tribunale di primo grado 30 settembre 2003 nella causa T-203/01: Manufacture française des pneumatiques Michelin contro Commissione delle Comunità europee («Art. 82 CE — Sistemi di sconti — Abusi») .....	24
2003/C 304/44	Sentenza del Tribunale di primo grado 14 ottobre 2003 nella causa T-292/01: Phillips-Van Heusen Corp. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Regolamenti (CE) n. 40/94 e n. 2868/95 — Opposizione — Rischio di confusione — Riforma di una decisione della commissione di ricorso — Domanda di marchio comunitario denominativo BASS — Marchio denominativo anteriore PASH») .....	25

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )	Pagina
2003/C 304/45	Sentenza del Tribunale di primo grado 15 ottobre 2003 nella causa T-295/01: Nordmilch eG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Vocabolo OLDENBURGER — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Provenienza geografica — Art. 7, n. 1, lett. c), e n. 2 — Limitazione del diritto conferito — Art. 12, lett. b) — Dichiarazione sulla portata della tutela — Art. 38, n. 2») .....	25
2003/C 304/46	Sentenza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2003 nella causa T-308/01: Henkel KGaA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Regolamenti (CE) n. 40/94 e (CE) n. 2868/95 — Procedura di opposizione — Seria utilizzazione del marchio anteriore — Estensione dell'esame effettuato dalla commissione di ricorso — Valutazione delle prove prodotte nel procedimento dinanzi alla divisione di opposizione») .....	26
2003/C 304/47	Sentenza del Tribunale di primo grado 14 ottobre 2003 nella causa T-174/02, Micolle Wieme contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Avviso di posto vacante — Valutazione dei meriti dei candidati — Errore manifesto di valutazione — Sviamento di potere) .....	26
2003/C 304/48	Sentenza del Tribunale di primo grado 18 settembre 2003 nella causa T-241/02, Daniel Callebaut contro la Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Articolo 45 dello Statuto — Promozione — Scrutinio per merito comparativo) .....	26
2003/C 304/49	Sentenza del Tribunale di primo grado 30 settembre 2003 nelle cause riunite T-346/02 e T-347/02: Cableuropa SA e a. contro Commissione delle Comunità europee («Concorrenza — Controllo delle concentrazioni tra imprese — Regolamento (CEE) n. 4064/89 — Decisione di rinvio alle autorità nazionali — Nozione di mercato distinto») .....	27
2003/C 304/50	Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 settembre 2003 nella causa T-310/97, Nederlandse Antillen contro Consiglio dell'Unione europea (Associazione dei paesi e territori d'oltremare — Decisione 97/803/CE — Ricorso di annullamento — Irricevibilità) .....	27
2003/C 304/51	Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 settembre 2003 nella causa T-36/98, Aruba contro Consiglio dell'Unione europea (Associazione dei paesi e territori d'oltremare — Decisione 97/803/CE — Ricorso di annullamento — Irricevibilità) .....	28
2003/C 304/52	Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 settembre 2003 nella causa T-54/98, Aruba contro Commissione delle Comunità europee («Associazione dei paesi e territori d'oltremare — Importazione nella Comunità dello zucchero originario di Aruba — Regolamento (CE) n. 2553/97 — Ricorso di annullamento — Irricevibilità») .....	28
2003/C 304/53	Ordinanza del Tribunale di primo grado 29 settembre 2003 nella causa T-183/01, Alza Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Opposizione — Composizione amichevole — Non luogo a procedere) .....	29

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
2003/C 304/54	Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 settembre 2003 nella causa T-182/02, Uni-Pharma Kléon Tsetis Pharmakeutika Ergastiria Anonimos Viomihaniki kai Emboriki Eteria (Uni-Pharma ABEE) contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Opposizione — Composizione amichevole — Non luogo a procedere) .....	29
2003/C 304/55	Ordinanza del Tribunale di primo grado 29 settembre 2003 nella causa T-354/02, Bristol-Myers Squibb International Corporation contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso di annullamento — Revoca dell'atto impugnato — Non luogo a procedere) .....	30
2003/C 304/56	Causa T-317/03: Ricorso della Volkswagen AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli), proposto il 15 settembre 2003 .....	30
2003/C 304/57	Causa T-318/03: Ricorso della ATOMIC Austria GmbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 15 settembre 2003 .....	31
2003/C 304/58	Causa T-342/03: Ricorso della El Corte Inglés SA contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI), presentato il 3 ottobre 2003 .....	31
2003/C 304/59	Causa T-344/03: Ricorso della SAIWA spa contro la l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (marchi, disegni, modelli) proposto il 2 ottobre 2003 .....	32
2003/C 304/60	Causa T-360/03: Ricorso della Frischpack GmbH & Co KG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 30 ottobre 2003 .....	32
2003/C 304/61	Causa T-362/03: Ricorso di Antonio Milano contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 31 ottobre 2003 .....	33
2003/C 304/62	Causa T-363/03: Ricorso della Regione Siciliana contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 22 ottobre 2003 .....	34
<hr/>		
II <i>Atti preparatori</i>		
.....		
<hr/>		
III <i>Informazioni</i>		
2003/C 304/63	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> GU C 289 del 29.11.2003 .....	35

## I

(Comunicazioni)

## CORTE DI GIUSTIZIA

## CORTE DI GIUSTIZIA

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

2 ottobre 2003

nella causa C-195/99 P: Krupp Hoesch Stahl AG contro  
Commissione delle Comunità europee <sup>(1)</sup>

*(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado  
— Accordi e pratiche concordate — Produttori europei di  
putrelle»)*

(2003/C 304/01)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella  
«Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-195/99 P, Krupp Hoesch Stahl AG, con sede in Dortmund (Germania), (avocat: ll'avv. F. Montag), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) l'11 marzo 1999, nella causa T-147/94, Krupp Hoesch/Commissione (Racc. pag. II-603), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agenti: signori J. Currall e W. Wils, avv. H.-J. Freund), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, e dai sigg. D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (relatore) e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale ha pronunciato il 2 ottobre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Krupp Hoesch Stahl AG è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 299 del 16.10.1999.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

23 ottobre 2003

nella causa C-56/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale  
del Tribunal des Affaires de sécurité sociale de Nanterre):  
Patricia Inizan contro Caisse primaire d'assurance maladie  
des Hauts-de-Seine <sup>(1)</sup>

*(«Previdenza sociale — Libera prestazione dei servizi —  
Spese di ricovero ospedaliero da sostenere in un altro Stato  
membro — Condizioni per la presa a carico — Previa  
autorizzazione — Art. 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71  
— Validità»)*

(2003/C 304/02)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella  
«Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-56/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre (Francia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Patricia Inizan e Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, domanda vertente sulla validità e sull'interpretazione dell'art. 22 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza

sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118 (GU 1997, L 28, pag. 1), nonché sull'interpretazione degli artt. 49 CE e 50 CE, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente della Quarta Sezione, facente funzioni di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. La Pergola (relatore), P. Jann, S. von Bahr e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 23 ottobre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Dall'esame della prima parte della questione non è emerso alcun elemento idoneo ad incidere sulla validità dell'art. 22, n. 1, lett. c), sub i), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97.*
- 2) *L'art. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, deve essere interpretato nel senso che l'autorizzazione cui si riferisce tale disposizione non può essere negata quando risulti, da una parte, che le cure di cui trattasi figurano fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede l'interessato e, dall'altra, che un trattamento identico o che presenti lo stesso grado di efficacia non può essere tempestivamente ottenuto nel territorio del detto Stato membro.*
- 3) *Gli artt. 49 CE e 50 CE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui alla causa principale, che, da una parte, subordina il rimborso delle cure ospedaliere prestate in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui si trova la cassa malattia cui è iscritto l'assicurato all'ottenimento di un'autorizzazione rilasciata da tale cassa e, dall'altra, subordina il rilascio di tale autorizzazione alla condizione che venga dimostrato che egli non poteva ricevere nel territorio di quest'ultimo Stato membro le cure adeguate al suo stato. Purtuttavia, l'autorizzazione può essere negata per questo motivo solo se un trattamento identico, o che presenti lo stesso grado di efficacia per il paziente, può essere tempestivamente ottenuto nel territorio dello Stato membro in cui egli risiede.*

(<sup>1</sup>) GU C 95 del 24.3.2001.

## SENTENZA DELLA CORTE

23 ottobre 2003

**nella causa C-191/01 P: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) contro Wm. Wrigley Jr. Company (<sup>1</sup>)**

**(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Marchi composti esclusivamente di indicazioni o di segni descrittivi — Sintagma Doublemint»)**

(2003/C 304/03)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-191/01 P, Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: signore V. Melgar e S. Laitinen), con domicilio eletto in Lussemburgo, sostenuto da Repubblica federale di Germania (agenti: signor A. Dittrich e signora B. Muttelsee-Schön) con domicilio eletto in Lussemburgo, e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: signor J. E. Collins, assistito dal signor D. Alexander) con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 31 gennaio 2001, nella causa T-193/99, Wrigley/UAMI (Doublemint) (Racc. 2001 pag. II-417), con cui il Tribunale aveva annullato la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato (marchi, disegni e modelli) 16 giugno 1999 (procedimento R 216/1998-1) con cui era stato respinto il ricorso proposto dalla Wm. Wrigley Jr. Company contro il diniego di registrazione del vocabolo Doublemint quale marchio comunitario, procedimento in cui l'altra parte è: Wm. Wrigley Jr. Company, con sede in Chicago, Illinois (Stati Uniti d'America), rappresentata dal sig. M. Kinkeldey, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo, la Corte, composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissechet (relatore) e R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric nonché dal sig. S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 23 ottobre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 31 gennaio 2001, causa T-193/99, Wrigley/UAMI (DOUBLEMINT), è annullata.*

2) *La causa è rinviata al Tribunale di primo grado.*

3) *Le spese sono riservate.*

(<sup>1</sup>) GU C 200 del 14.7.2001.

2) *I nessi che devono intercorrere tra i film, affinché questi ultimi possano rientrare nella deroga prevista per le «serie» di cui all'art. 11, n. 3, della detta direttiva, devono riguardare il contenuto dei film interessati, come ad esempio lo sviluppo di una stessa linea narrativa da una trasmissione all'altra o la comparsa ripetuta di uno o più personaggi nelle diverse trasmissioni.*

(<sup>1</sup>) GU C 289 del 13.10.2001.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

23 ottobre 2003

**nella causa C-245/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht): RTL Television GmbH contro Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk (<sup>1</sup>)**

**(«Direttiva 89/552/CEE — Art. 11, n. 3 — Attività televisive — Pubblicità televisiva — Interruzioni pubblicitarie di opere audiovisive — Nozione di serie»)**

(2003/C 304/04)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-245/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra RTL Television GmbH e Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 11, n. 3, della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE (GU L 202, pag. 60), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D.A.O. Edward e P. Jann, giudici, avvocato generale: sig. F. G. Jacobs, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 23 ottobre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Film prodotti per la televisione e che prevedono, sin dalla loro ideazione, pause per l'inserimento di messaggi pubblicitari rientrano nella nozione di «film prodotti per la televisione» di cui all'art. 11, n. 3, della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE.*

## SENTENZA DELLA CORTE

21 ottobre 2003

**nelle cause riunite C-261/01 e C-262/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Hof van Beroep te Antwerpen): Belgische Staat contro Eugene van Calster, Felix Cleeren (C-261/01), nonché tra Belgische Staat e Openbaar Slachthuis NV (C-262/01) (<sup>1</sup>)**

**(«Aiuti finanziati mediante tributi parafiscali — Contributi obbligatori destinati a finanziare un fondo per la sanità e la produzione degli animali — Contributi con effetto retroattivo — Validità di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato — Competenza della Commissione»)**

(2003/C 304/05)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nei procedimenti riuniti C-261/01 e C-262/01, aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Hof van Beroep te Antwerpen (Belgio), nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Belgische Staat e Eugene van Calster, Felix Cleeren (C-261/01), nonché tra Belgische Staat e Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), domande vertenti sull'interpretazione del diritto comunitario, e segnatamente degli artt. 93 del Trattato CE (divenuto art. 88 CE) e 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), nonché sull'interpretazione della decisione della Commissione 9 agosto 1996, riguardante la misura di aiuto n. N 366/96, la Corte, composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans (relatore), C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.P. Puissechet e R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, nonché dal sig. S. von Bahr, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 21 ottobre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE) deve essere interpretato nel senso che osta, in circostanze quali quelle delle cause a quibus, alla riscossione di contributi destinati a finanziare specificamente un regime di aiuto dichiarato compatibile con il mercato comune da una decisione della Commissione, nei limiti in cui i detti contributi vengono applicati con effetto retroattivo per un periodo antecedente alla data di tale decisione.*
- 2) *La decisione della Commissione 9 agosto 1996, riguardante la misura di aiuto n. N 366/96, non implica un'approvazione dell'efficacia retroattiva della legge 23 marzo 1998, relativa alla creazione di un Fondo di esercizio per la sanità e la qualità degli animali e dei prodotti animali.*

(1) GU C 303 del 27.10.2001.

## SENTENZA DELLA CORTE

21 ottobre 2003

**nelle cause riunite C-317/01 e C-369/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundessozialgericht): Eran Abatay e a. (C-317/01) Nadi Sahin (C-369/01) contro Bundesanstalt für Arbeit <sup>(1)</sup>**

**(«Associazione CEE-Turchia — Interpretazione dell'art. 41, n. 1, del protocollo addizionale e dell'art. 13 della decisione del Consiglio di Associazione n. 1/80 — Abolizione delle restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori, alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi — Clausole di "standstill" — Efficacia diretta — Portata — Normativa di uno Stato membro che esige un permesso di lavoro nel settore dei trasporti internazionali di merci su strada»)**

(2003/C 304/06)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nei procedimenti riuniti C-317/01 e C-369/01, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundessozialgericht (Germania), nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Eran Abatay e a. (C-317/01) Nadi Sahin (C-369/01) e Bundesanstalt für Arbeit domande vertenti sull'interpretazione dell'art. 41, n. 1, del protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1), e dell'art. 13 della decisione 19 settembre 1980, n. 1, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio di Associazione istituito dall'Accordo di Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, la Corte, composta dal sig. V Skouris, presidente, P. Jann, C.W.A. Timmermans, C. Gulmann,

J.N. Cunha Rodriguez e A. Rosas, presidenti di sezione, D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.P. Puissochet e R. Schintgen (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric e dal sig. S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. J. Mischo, cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 21 ottobre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

— *L'art. 41, n. 1, del protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760, e l'art. 13 della decisione 19 settembre 1980, n. 1, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio di Associazione istituito dall'Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, devono essere interpretati nel senso che: le dette disposizioni sono direttamente produttive di effetti negli Stati membri, ragion per cui i cittadini turchi ai quali esse sono applicabili hanno il diritto di invocarle dinanzi ai giudici nazionali al fine di escludere l'applicazione della normativa interna in contrasto con esse;*

— *i detti artt. 41, n. 1, e 13 istituiscono un divieto generale di introduzione di restrizioni nazionali nuove, rispettivamente, del diritto di stabilimento nonché della libera prestazione dei servizi e della libera circolazione dei lavoratori dalla data in cui è entrato in vigore, nello Stato membro ospitante, l'atto normativo di cui tali disposizioni fanno parte;*

— *l'art. 13 della decisione n. 1/80 trova applicazione nei confronti di cittadini turchi solo nel caso in cui questi ultimi siano presenti nel territorio dello Stato membro ospitante non solo regolarmente, ma anche per un periodo sufficiente per permettere loro una progressiva integrazione;*

— *in una fattispecie come quella oggetto delle cause principali, l'art. 41, n. 1, del protocollo addizionale trova applicazione con riguardo a operazioni di trasporto internazionale su strada di merci provenienti dalla Turchia, quando talune prestazioni vengono effettuate nel territorio di uno Stato membro;*

— *il beneficio di cui al menzionato art. 41, n. 1, può essere invocato non solo da un'impresa con sede in Turchia che effettui prestazioni di servizi in uno Stato membro, ma anche dai dipendenti di tale impresa, per opporsi ad una restrizione nuova nei confronti della libera prestazione dei servizi; per contro, tale beneficio non può essere invocato a tal fine da un'impresa con sede in uno Stato membro, una volta che i destinatari dei servizi si trovano nello Stato membro medesimo;*

- lo stesso art. 41, n. 1, vieta l'introduzione, nella normativa nazionale di uno Stato membro, dell'obbligo di un permesso di lavoro ai fini della fornitura di servizi nel territorio di tale Stato da parte di un'impresa con sede in Turchia, una volta che tale permesso non era già richiesto al momento dell'entrata in vigore del detto protocollo addizionale;
- spetta al giudice nazionale determinare se la normativa interna applicata a cittadini turchi quali i ricorrenti nella causa principale sia meno favorevole di quella loro applicabile al momento dell'entrata in vigore del detto protocollo addizionale.

(1) GU C 303 del 27.10.2001; GU C 348 dell'8.12.2001.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

23 ottobre 2003

**nella causa C-408/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Hoge Raad der Nederlanden): Adidas-Salomon AG, già Adidas AG, Adidas Benelux BV contro Fitnessworld Trading Ltd (1)**

**(«Direttiva 89/104/CEE — Art. 5, n. 2 — Marchi notori — Tutela contro l'uso di un segno per prodotti o servizi identici o simili — Grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno — Effetto per il pubblico — Segno percepito come decorazione»)**

(2003/C 304/07)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Adidas-Salomon AG, già Adidas AG, Adidas Benelux BV e Fitnessworld Trading Ltd, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissechet, presidente di sezione, dal sig. C. Gulmann (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 23 ottobre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Uno Stato membro, laddove eserciti l'opzione offerta dall'art. 5, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, ha l'obbligo di accordare la tutela specifica di cui trattasi in caso di uso da parte di un terzo di un marchio d'impresa o di un segno successivo, identico o simile al marchio notorio registrato, sia per prodotti o servizi non simili, sia per prodotti o servizi identici o simili a quelli contraddistinti da quest'ultimo.
- 2) La tutela prevista dall'art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 non è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi. E' sufficiente che il grado di somiglianza con il marchio notorio ed il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio d'impresa.
- 3) La circostanza che un segno sia percepito dal pubblico interessato come decorazione non osta, di per sé, alla tutela prevista dall'art. 5, n. 2, della direttiva 89/104, laddove il grado di somiglianza sia nondimeno tale da indurre il pubblico interessato a stabilire un nesso tra il segno ed il marchio d'impresa. Per contro, qualora, secondo una valutazione di fatto del giudice nazionale, il detto pubblico percepisca il segno esclusivamente come decorazione, esso non stabilisce, per ipotesi, alcun nesso con un marchio d'impresa registrato, di modo che in tal caso non viene soddisfatta una delle condizioni della tutela prevista dall'art. 5, n. 2, della direttiva 89/104.

(1) GU C 3 del 5.1.2002.

Nel procedimento C-408/01, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

23 ottobre 2003

**nelle cause riunite C-4/02 e C-5/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgericht Frankfurt am Main):  
Hilde Schönheit contro Stadt Frankfurt am Main e tra  
Silvia Becker contro Land Hessen <sup>(1)</sup>**

**(«Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile — Parità di retribuzione — Applicabilità dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE) e dell'art. 141, nn. 1 e 2, CE, nonché della direttiva 86/378/CEE, o della direttiva 79/7/CEE — Nozione di "retribuzione" — Regime pensionistico dei funzionari pubblici — Calcolo della pensione di vecchiaia dei funzionari pubblici ad orario ridotto — Esistenza di una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo pieno — Esistenza di una discriminazione indiretta fondata sul sesso — Presupposti per una giustificazione eventuale per motivi obiettivi, estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso — Protocollo sull'art. 119 del Trattato CE (divenuto Protocollo sull'art. 141 CE) — Efficacia nel tempo»)**

(2003/C 304/08)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nei procedimenti riuniti C-4/02 e C-5/02, aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Germania) nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Hilde Schönheit e Stadt Frankfurt am Main (causa C-4/02), e tra Silvia Becker e Land Hessen (causa C-5/02), domande vertenti sull'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE), del Protocollo sull'art. 119 del Trattato CE, allegato al Trattato CE dal Trattato sull'Unione europea (divenuto Protocollo sull'art. 141 CE), dell'art. 141, nn. 1 e 2, CE, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24), e della direttiva del Consiglio 24 luglio 1986, 86/378/CEE, e relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (GU L 225, pag. 40), quale modificata dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1996, 96/97/CE (GU 1997, L 46, pag. 20), nonché della direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/80/CE, riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul

sesso (GU 1998, L 14, pag. 6), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. A. La Pergola (relatore), facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. P. Jann e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 23 ottobre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Una pensione di vecchiaia versata in osservanza di un regime quale quello istituito dal Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter in Bund und Ländern 24 agosto 1976, nella versione pubblicata il 16 marzo 1999, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE) e dell'art. 141, nn. 1 e 2, CE. Queste disposizioni ostano a una disciplina, quale quella risultante dal combinato disposto dell'art. 85 e della versione precedente dell'art. 14 della citata legge, la quale può comportare una riduzione dell'importo della pensione dei funzionari pubblici che hanno svolto le loro funzioni ad orario ridotto durante una parte almeno della loro carriera, quando questa categoria di funzionari pubblici comprende un numero considerevolmente più elevato di donne che di uomini, a meno che tale legislazione non sia giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso.

2) Spetta al giudice nazionale, che è il solo competente a valutare i fatti e ad interpretare il diritto nazionale, stabilire se ed entro quali limiti una disposizione di legge la quale si applichi indipendentemente dal sesso del lavoratore, ma colpisca di fatto una percentuale notevolmente più elevata di donne che di uomini, sia giustificata da motivi obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso.

L'obiettivo di limitare la spesa pubblica non può essere considerato una valida giustificazione di una disparità di trattamento fondata sul sesso.

Una disparità di trattamento tra uomini e donne può essere giustificata, eventualmente, da ragioni diverse da quelle invocate all'atto dell'adozione del provvedimento che ha istituito una siffatta disparità.

Una normativa nazionale, quale quella derivante dal combinato disposto dell'art. 85 del Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter in Bund und Ländern e della versione precedente dell'art. 14 della detta legge, che porti a ridurre l'importo della pensione di vecchiaia di un lavoratore in modo sproporzionato riguardo ai suoi periodi di attività ad orario ridotto non può essere considerata obiettivamente giustificata dal fatto che la pensione costituisce in tale ipotesi il corrispettivo di una prestazione di lavoro meno significativa, oppure perché essa ha lo scopo di evitare che i funzionari pubblici occupati ad orario ridotto siano avvantaggiati rispetto a quelli occupati a tempo pieno.

3) Il Protocollo n. 2 sull'art. 119 del Trattato che istituisce la Comunità europea e il Protocollo sull'art. 141 CE allegato al Trattato CE debbono essere interpretati nel senso che essi escludono, rispettivamente, l'applicazione dell'art. 119 del Trattato CE e l'applicazione dell'art. 141, nn. 1 e 2, CE, a prestazioni previste da un regime previdenziale professionale, dovute a titolo di periodi lavorativi anteriori al 17 maggio 1990, fatta salva l'eccezione prevista per i lavoratori o per i loro aventi causa che abbiano, prima di tale data, intentato un'azione in giudizio o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale vigente.

(<sup>1</sup>) GU C 109 del 4.5.2002.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

23 ottobre 2003

**nella causa C-40/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich): Margareta Scherndl contro Bezirkshauptmannschaft Korneuburg** (<sup>1</sup>)

*(«Direttiva 90/496/CEE — Etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari — Contenuto di vitamine — Valore dichiarato — Valore medio — Data di riferimento — Scostamenti ammessi tra valore dichiarato e valore constatato in occasione di controlli ufficiali — Proporzionalità — Certezza del diritto»)*

(2003/C 304/09)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-40/02, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Margareta Scherndl e Bezirkshauptmannschaft Korneuburg, domanda vertente sull'interpretazione e sulla validità degli artt. 1, n. 4, lett. k), e 6, n. 8, della direttiva del Consiglio 24 settembre 1990, 90/496/CEE, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (GU L 276, pag. 40), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen e V. Skouris, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 23 ottobre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Gli artt. 1, n. 4, lett. k), e 6, n. 8, della direttiva del Consiglio 24 settembre 1990, 90/496/CEE, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari, debbono essere interpretati nel senso che, da un lato, la quantità di un nutriente, quale la vitamina C, indicata su un prodotto alimentare a seguito di analisi di quest'ultimo effettuate dal produttore può corrispondere alla quantità del nutriente stesso contenuta nell'alimento in questione alla scadenza del termine minimo di conservazione del medesimo e, dall'altro, la determinazione degli scostamenti ammessi tra il valore indicato e quello constatato in occasione di un controllo ufficiale rientra, allo stato attuale del diritto comunitario, nella competenza degli Stati membri.

2) L'esame della terza questione non ha rivelato alcun elemento idoneo a pregiudicare la validità della direttiva 90/496.

(<sup>1</sup>) GU C 109 del 4.5.2002.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

23 ottobre 2003

**nella causa C-109/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania** (<sup>1</sup>)

*(«Inadempimento da parte di uno Stato — Sesta direttiva IVA — Normativa nazionale che prevede un'aliquota ridotta per le orchestre, complessi musicali, nonché per i solisti, purché questi ultimi siano essi stessi organizzatori del concerto»)*

(2003/C 304/10)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-109/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori E. Traversa e G. Wilms) contro Repubblica federale di Germania (agenti: signori W.-D. Plessing e M. Lumma) avente ad oggetto il ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, applicando un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni che complessi musicali forniscono direttamente in pubblico o per un organizzatore di concerti nonché a quelle fornite direttamente in pubblico da solisti, ma applicando l'aliquota normale di tale imposta alle prestazioni di solisti che lavorano per un'organizzatore, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 12, n. 3, lett. a), terzo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema

comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), nella sua versione che risulta dalla direttiva del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/49/CE, che modifica, per quanto riguarda l'aliquota normale, la direttiva 77/388 (GU L 139, pag. 27), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. D.A.O. Edward, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, A. La Pergola e P. Jann (relatore), giudici, avvocato generale: sig. J. Mischo, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 23 ottobre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Applicando un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni che complessi musicali forniscono direttamente in pubblico o per un organizzatore di concerti nonché a quelle fornite direttamente in pubblico da solisti, ma applicando l'aliquota normale di tale imposta alle prestazioni di solisti che lavorano per un'organizzatore, la Repubblica di Germania è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 12, n. 3, lett. a), terzo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nella sua versione che risulta dalla direttiva del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/49/CE, che modifica, per quanto riguarda l'aliquota normale, la direttiva 77/388.*

2) *La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 131 dell'1.6.2002.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

23 ottobre 2003

**nella causa C-115/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Cour de cassation): Administration des douanes et droits indirects contro Rioglass SA, Transremar SL (<sup>1</sup>)**

**(«Libera circolazione delle merci — Misure di effetto equivalente — Procedure di blocco in dogana — Merci in transito destinate al mercato di uno Stato terzo — Pezzi di ricambio per automobili»)**

(2003/C 304/11)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-115/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma

dell'art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Francia) nella causa dinanzi ad essa pendente tra Administration des douanes et droits indirects e Rioglass SA, Transremar SL, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 28 CE, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, V. Skouris (relatore), dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. J. Mischo, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 23 ottobre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*L'art. 28 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta all'attuazione, in applicazione di una normativa di uno Stato membro in materia di proprietà intellettuale, di procedure di blocco da parte delle autorità doganali nei confronti di merci legalmente fabbricate in uno Stato membro e destinate, dopo essere transitate nel territorio del primo Stato membro, ad essere immesse in commercio in un paese terzo.*

(<sup>1</sup>) GU C 131 dell'1.6.2002.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

23 ottobre 2003

**nella causa C-154/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Hässelholms tingsrätt): Jan Nilsson (<sup>1</sup>)**

**(«Commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione — CITES — Regolamento (CE) n. 338/97 — Artt. 2, lett. w), e 8, n. 3 — Nozione di "esemplare lavorato" — Animale impagliato — Nozione di "esemplare acquisito da oltre cinquant'anni" — Modo di acquisizione — Deroga — Regolamento (CE) n. 1808/2001 — Artt. 29 e 32»)**

(2003/C 304/12)

(Lingua processuale: lo svedese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-154/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Hässelholms tingsrätt (Svezia) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro Jan Nilsson, domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338/97, relativo alla

protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU 1997, L 61, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 18 novembre 1997, n. 2307 (GU L 325, pag. 1), nonché dal regolamento (CE) della Commissione 30 agosto 2001, n. 1808, recante modalità d'applicazione del regolamento n. 338/97 (GU L 250, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dal sig. C. Gulmann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric (relatore) e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 23 ottobre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Gli art. 2, lett. w), e 8, n. 3, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 18 novembre 1997, n. 2307, devono essere interpretati nel senso che gli animali inclusi nell'allegato A di tale regolamento, benché impagliati, rientrano nella definizione di «esemplari lavorati», ai sensi di tali disposizioni.*
- 2) *L'art. 8, n. 3, lett. b), del regolamento n. 338/97, come modificato dal regolamento n. 2307/97, dev'essere interpretato nel senso che il fatto di ricevere esemplari in dono o in eredità nonché quello di uccidere un animale e di prenderne possesso costituiscono un'«acquisizione» nel senso di tale disposizione. Non è necessario che chi ha acquistato l'esemplare da oltre 50 anni sia l'attuale possessore.*
- 3) *Nonostante la disposizione contenuta all'art. 32, secondo comma, del regolamento (CE) della Commissione 30 agosto 2001, n. 1808, recante modalità d'applicazione del regolamento n. 338/97, l'art. 8, n. 3, lett. b), di quest'ultimo regolamento dev'essere interpretato nel senso che esso implica che l'organo di gestione dello Stato membro considerato abbia potuto assicurarsi che l'esemplare in questione è stato acquisito nelle circostanze previste all'art. 2, lett. w), del regolamento n. 338/97, come modificato dal regolamento n. 2307/97.*

(1) GU C 144 del 15.6.2002.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Sigmaringen, con ordinanza 31 luglio 2003, nella causa Gaye Gürol contro Landesamt für Ausbildungsförderung Nordrhein-Westfalen**

(Causa C-374/03)

(2003/C 304/13)

Con ordinanza 31 luglio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte l'8 settembre 2003, nella causa Gaye Gürol contro Landesamt für Ausbildungsförderung Nordrhein-Westfalen, il

Verwaltungsgericht Sigmaringen ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'art. 9 della decisione del consiglio di associazione CEE/Turchia n. 1/80 sia direttamente applicabile negli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri della Comunità europea, di modo che i figli di lavoratori turchi che sono o sono stati regolarmente occupati in uno Stato membro della Comunità, regolarmente residenti con i loro genitori, abbiano un diritto ad essere ammessi in tale Stato ai corsi di insegnamento generale, di tirocinio e di formazione professionale alle stesse condizioni di ammissione richieste ai figli dei cittadini degli Stati membri.
2. In caso di soluzione affermativa della questione sub 1, se soddisfino il requisito della «residenza regolare con i loro genitori» i figli di lavoratori turchi che dimostrano e mantengono la loro residenza principale nel luogo della loro formazione universitaria ed hanno presso i loro genitori solo una residenza secondaria.
3. In caso di soluzione affermativa della questione sub 2, se l'art. 9 della decisione del consiglio di associazione CEE/Turchia n. 1/80 comprenda, accanto ad un diritto, per i soggetti tutelati, ad un accesso a condizioni di parità agli enti di istruzione, anche un diritto, su basi paritarie, alle prestazioni statali erogate dallo Stato membro con lo scopo di agevolare lo svolgimento della formazione, ovvero se l'art. 9, prima frase, in combinato disposto con la seconda frase, della decisione del consiglio di associazione CEE/Turchia n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che agli Stati membri rimane riservata la possibilità di collegare ad altre condizioni l'erogazione di prestazioni sociali ai soggetti tutelati nell'ambito della formazione, ovvero di limitare tali prestazioni.
4. In caso di soluzione affermativa della questione sub 3, se ciò possa essere applicato ai soggetti tutelati anche nel caso di una formazione universitaria nel paese d'origine (Turchia).

**Ricorso del 25 settembre 2003 contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla Repubblica italiana**

(Causa C-401/03)

(2003/C 304/14)

Il 25 settembre 2003, la Repubblica italiana rappresentata dall'Avv. Ivo Maria Braguglia, in qualità di agente, assistito dall'Avvocato dello Stato Antonio Cingolo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare il Regolamento (CE) della Commissione n. 1145/2003<sup>(1)</sup> del 27 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 160/48 del 28 giugno 2003, che modifica il Regolamento (CE) della Commissione n. 1685/2000<sup>(2)</sup> per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali, per i vizi del procedimento innanzi esposti (sub paragrafo I, punti da 52 a 59);
- nonché, il medesimo Regolamento (CE) della Commissione n. 1145/2003 del 27 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 160/48 del 28 giugno 2003, che modifica il Regolamento (CE) della Commissione N. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali, limitatamente all'art. 2, lettera a), nella parte che attiene ai punti 1.2, 2.1 e 2.3, nonché alla norma 1, punti 1.2, 2.1 e 2.3 dell'allegato, per i motivi di merito innanzi esposti (sub paragrafo II, punti da 60 a 93, paragrafo III, punti da 94 a 102);
- tutti gli atti connessi e presupposti;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alla refusione delle spese.

#### Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che il Regolamento (CE) n. 1145/2003 debba essere annullato per i seguenti motivi:

- A) Motivi attinenti alla violazione della «procedura di comitato» prevista dal Regolamento generale:
- violazione delle forme sostanziali (art. 230 CE); violazione dell'art. 47, par. 3, del Regolamento generale (procedura di Comitato); assenza dei presupposti per l'adozione del Regolamento;
- B) Motivi di merito:
- violazione delle forme sostanziali: difetto e contraddittorietà della motivazione;
  - violazione dell'art. 9, Regolamento CE n. 1260/99<sup>(3)</sup>, lett. j): definizione di operazione;
  - ulteriore violazione dell'art. 9, nonché degli artt. 8 e 32 del Regolamento CE n. 1260/99;
  - violazione del principio di sana gestione finanziaria;

- violazione del principio dell'irretroattività e difetto di motivazione;
- violazione del principio dell'affidamento legittimo; contraddittorietà.

#### C) Sviamiento di potere.

<sup>(1)</sup> GU L 160, del 28.6.2003, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 242, del 27.9.2000, pag. 39.

<sup>(3)</sup> GU L 161, del 26.6.1999, pag. 1.

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret, con ordinanza 26 settembre 2003, nella causa Skov Æg contro Bilka Lavprisvarehus A/S e Bilka Lavprisvarehus A/S contro Jette Mikkelsen e Michael Due Nielsen

(Causa C-402/03)

(2003/C 304/15)

Con ordinanza 26 settembre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 29 settembre 2003, nella causa Skov Æg contro Bilka Lavprisvarehus A/S e Bilka Lavprisvarehus A/S contro Jette Mikkelsen e Michael Due Nielsen, il Vestre Landsret ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

#### Questione 1

Se la direttiva del Consiglio<sup>(1)</sup> 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi osti a un regime stabilito per legge in base al quale un distributore risponde illimitatamente della responsabilità del produttore per il danno da prodotti difettosi di cui alla direttiva.

#### Questione 2

Se la summenzionata direttiva del Consiglio osti ad un regime in base al quale il distributore, secondo la prassi giurisprudenziale, risponde illimitatamente della responsabilità per colpa del produttore, stabilita dalla giurisprudenza per il danno da prodotto difettoso che ha determinato lesioni personali o la distruzione di cose del consumatore.

#### Questione 3

In considerazione:

1. del verbale del Consiglio dei Ministri in BEUC-News, Legal Supplement, 12 novembre/dicembre 1985, pagg. 20-21, in cui al punto 2 si dichiara quanto segue:

«Dichiarazioni sugli artt. 3 e 12: Per quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 2 e dell'art. 10 il Consiglio e la Commissione sono concordi sul fatto che non v'è nulla che impedisca ai singoli Stati membri di inserire nella loro normativa nazionale disposizioni riguardanti la responsabilità del distributore in quanto tale responsabilità non è disciplinata dalla direttiva. Inoltre esiste accordo sul fatto che gli Stati membri dopo l'approvazione della direttiva possono disporre norme sul definitivo riparto reciproco della responsabilità tra diversi produttori e distributori responsabili (v. art. 39)».

2. Dell'art. 13 della direttiva che dispone:

«La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base al diritto relativo alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale o in base ad un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva».

si chiede un chiarimento sulla questione se la direttiva impedisca agli Stati membri di disciplinare in una legge la responsabilità del distributore per danno da prodotti difettosi, nel caso in cui il distributore — come avviene nell'art. 3, n. 1, primo comma, della legge danese — sia definito come colui che professionalmente mette in circolazione un prodotto senza essere considerato produttore (secondo la definizione di produttore di cui all'art. 3 della direttiva in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi).

Questione 4

Se la direttiva (direttiva del Consiglio 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità da prodotti difettosi) osti a che gli Stati membri introducano una norma di legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi secondo la quale il distributore — senza essere egli stesso produttore o assimilato al produttore secondo l'art. 3 della direttiva — risponde:

- della responsabilità del produttore per danno da prodotti difettosi ai sensi della direttiva;
- della responsabilità per colpa del produttore, stabilita dalla giurisprudenza per il danno da prodotti difettosi consistente in lesioni personali o nella distruzione di cose del consumatore.

La norma di legge a cui si riferisce la questione presuppone:

- a. che il distributore sia definito come colui che professionalmente commercializza un prodotto senza essere considerato produttore (art. 3, n. 3, primo comma, della legge danese sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi);
- b. che la responsabilità possa essere fatta valere nei confronti del produttore e che il distributore pertanto non risponda qualora ciò non avvenga (art. 10 della legge danese sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi);

- c. che il distributore abbia un diritto di regresso contro il produttore (art. 11, n. 3, della legge danese sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi).

Questione 5

Se la direttiva (direttiva del Consiglio 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi) osti al mantenimento da parte di uno Stato membro di una regola in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi preesistente alla direttiva, non fondata su una legge, ma su una prassi giurisprudenziale riguardante la responsabilità per danno da prodotti difettosi in base alla quale il distributore — senza essere produttore o assimilato al produttore ai sensi dell'art. 3 della direttiva — risponde:

- della responsabilità del produttore per danno da prodotti difettosi ai sensi della direttiva in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi;
- della responsabilità per colpa del produttore, stabilita dalla giurisprudenza per il danno da prodotti difettosi consistente in lesioni personali o nella distruzione di cose del consumatore.

La norma a cui la questione si riferisce presuppone:

- a. che il distributore sia definito come colui che professionalmente mette in circolazione un prodotto senza essere considerato produttore (art. 3, n. 3, primo comma, della legge danese sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi);
- b. che la responsabilità possa essere fatta valere nei confronti del produttore e che il distributore pertanto non risponda qualora ciò non avvenga (art. 10 della legge danese sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi);
- c. che il distributore abbia un diritto di regresso contro il produttore (art. 11, n. 3, della legge danese sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi).

(<sup>1</sup>) GUL 210, del 7.8.1985, pag. 29.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 22 luglio 2003, nella causa Egon Schempp contro Finanzamt München V**

(Causa C-403/03)

(2003/C 304/16)

Con ordinanza 22 luglio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 29 settembre 2003, nella causa Egon Schempp contro Finanzamt München V, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'art. 12 del Trattato CE (nella formulazione del Trattato di Amsterdam) vada interpretato nel senso che si oppone all'art. 1 a n. 1 sub 1), e all'art. 10, n. 1, sub 1) dell'Einkommensteuergesetz (legge sull'imposta sul reddito) secondo cui un soggetto passivo di imposta residente in Germania non può dedurre prestazioni alimentari versate alla moglie da cui è divorziato residente in Austria, mentre sarebbe legittimato a farlo qualora essa fosse ancora residente in Germania.
  2. In caso di soluzione negativa della questione 1: se l'art. 18, n. 1 del Trattato CE vada interpretato nel senso che si oppone all'art. 1 a), n. 1, sub 1), e all'art. 10, n. 1, sub 1) dell'Einkommensteuergesetz (legge sull'imposta sul reddito), secondo cui un soggetto passivo di imposta residente in Germania non può dedurre prestazioni alimentari versate alla moglie da cui è divorziato residente in Austria, mentre sarebbe legittimato a farlo, qualora essa fosse ancora residente in Germania.
- (3) Se, ai fini della soluzione delle questioni (1) e (2), sia rilevante che al momento dell'entrata nel territorio di cui trattasi la destinazione finale di tali merci sia o meno certa, oppure che riguardo a tali merci sia stato concluso o meno un accordo (per l'acquisto) con un cliente in uno Stato terzo.
  - (4) Se, nell'ambito della soluzione alle questioni (1), (2) e (3), abbia rilevanza l'eventuale sussistenza delle ulteriori circostanze, quali
    - a. che l'operatore, che è proprietario delle merci di cui trattasi, o almeno dispone delle stesse, e/o si occupa di commercio parallelo, sia stabilito in uno degli Stati membri;
    - b. che tali merci siano offerte in vendita o vendute, a partire da uno Stato membro, da un operatore stabilito in tale Stato membro ad un altro operatore stabilito in uno Stato membro, laddove il luogo della cessione non sia (ancora) certo;
    - c. che tali merci siano offerte in vendita o vendute, a partire da uno Stato membro, da un operatore stabilito in tale Stato membro ad un altro operatore stabilito in uno Stato membro, laddove il luogo della cessione delle merci in tal modo offerte o vendute sia certo, ma non altrettanto il luogo di destinazione finale, e che ciò avvenga o meno con l'espressa comunicazione o la limitazione contrattuale che si tratta di merci non comunitarie (in transito);
    - d. che tali merci siano offerte in vendita o vendute, a partire da uno Stato membro, da un operatore stabilito in tale Stato membro ad un altro operatore stabilito al di fuori del SEE, laddove siano o meno certi il luogo della consegna e/o la destinazione finale delle merci;
    - e. che tali merci siano offerte in vendita, a partire da uno Stato membro, da un operatore stabilito in tale Stato membro ad un operatore stabilito al di fuori del SEE, del quale l'operatore (parallelo) sappia o abbia seri motivi di ritenere che rivenderà o consegnerà le merci di cui trattasi a consumatori finali all'interno del SEE.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Gravenhage, con ordinanza 28 agosto 2003, nella causa Class International B.V. contro 1) Colgate-Palmolive Company, 2) Unilever N.V., 3) Smithkline Beecham PLC e 4) Beecham Group PLC**

(Causa C-405/03)

(2003/C 304/17)

Con ordinanza 28 agosto 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 29 settembre 2003, nella causa Class International B.V. contro 1) Colgate-Palmolive Company, 2) Unilever N.V., 3) Smithkline Beecham PLC e 4) Beecham Group PLC, il Gerechtshof te's-Gravenhage ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- (1) Se il titolare di un marchio possa opporsi all'immissione, senza suo consenso, di merci provenienti da paesi terzi, contrassegnate da un marchio ai sensi della direttiva e/o del regolamento n. 40/44<sup>(1)</sup>, nel territorio di uno Stato membro (nella fattispecie nel territorio dei Paesi Bassi/dei paesi del Benelux) nell'ambito del trasporto di beni in transito o del commercio di transito come inteso in prosieguo.
- (2) Se per «uso in commercio di un segno», ai sensi dell'art. 5, n. 1, in combinato disposto con l'art. 5, n. 3, lett. b) e c) della direttiva e dell'art. 9, n. 1, in combinato disposto con l'art. 9, n. 2, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94, si intenda l'immagazzinamento nel territorio di uno Stato membro, in un ufficio doganale o in un deposito, di merci originali contrassegnate da un marchio (provviste

(5) Se la nozione di «offrire» di cui alle disposizioni menzionate nella questione (1) debba essere interpretata nel senso che in essa rientra anche l'offerta (in vendita) di merci originali coperte dal marchio (provviste di un marchio ai sensi della direttiva sopra menzionata, della BMW e/o del regolamento n. 40/94) immagazzinate in un ufficio doganale o in un deposito nel territorio di uno Stato membro, che non sono state immesse nel SEE dal titolare o con il suo consenso, provengono da fuori del SEE e che, dal punto di vista doganale, hanno lo status di beni non comunitari (ad esempio T1 o DAA), nelle circostanze indicate supra alle questioni (3) e (4).

(6) In relazione alle operazioni menzionate supra alle questioni (1), (2), e (5), su quale delle parti grava l'onere della prova.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

### **Ricorso del 1° ottobre 2003 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee**

**(Causa C-410/03)**

(2003/C 304/18)

Il 1° ottobre 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Karen Banks e Knut Simonsson, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che non avendo adottato le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/95/CE (<sup>1</sup>) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità o comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenenti ai sensi di tale direttiva;
- condannare la Repubblica italiana alle spese.

### *Motivi e principali argomenti*

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 30 giugno 2002.

(<sup>1</sup>) GU L 14 del 20.1.2000 pag. 29.

### **Ricorso del 30 settembre 2003 contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla Repubblica italiana**

**(Causa C-430/03)**

(2003/C 304/19)

Il 30 settembre 2003, la Repubblica italiana rappresentata dall'avv. Ivo M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dall'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede:

l'annullamento della decisione della Commissione 22 luglio 2003 — C(2003) 2587 def. nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario le seguenti poste:

- a) Ortofrutticoli — ITALIA — 1515 — Rettifiche forfettarie del 5 % (2000/2001) e del 10 % (1999/2000) per carenza dei controlli: 22 251 827,08 EUR.
- b) Olio d'oliva, piante tessili e sementi — ITALIA — 1210 — Rettifica forfettaria del 2 % per lacune nella gestione e inefficacia dei controlli : 13 048 335,00 EUR.

### *Motivi e principali argomenti*

La ricorrente sostiene che le rettifiche forfettarie concernenti il regime di aiuti alla trasformazione del pomodoro e la rettifica forfettaria concernente il regime di aiuto alla produzione dell'olio d'oliva, notificate con la decisione della Commissione 2003/536/CE (<sup>1</sup>) del 22 luglio 2003 (notificata sul numero C(2003) 2587) sono illegittime, in quanto fondate su una istruttoria carente ed in violazione delle regole di leale collaborazione. Secondo il ricorrente, le riprese finanziarie dovranno, conseguentemente essere annullate.

(<sup>1</sup>) GU L 184, del 23.7.2003, pag. 42.

**Ricorso del 30 settembre 2003 contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla Repubblica italiana**

(Causa C-431/03)

(2003/C 304/20)

Il 30 settembre 2003, la Repubblica italiana rappresentata dall'avvocato Ivo Maria Braguglia, in qualità di agente, assistito dall'avvocato dello Stato Antonio Cingolo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- Previa riunione della presente controversia alle connesse cause C-138/03 e C-324/03 — annullare la nota del Commissario europeo M. Barnier del 29 luglio 2003, n. 26777bis, nella parte in cui nega l'ammissibilità a contributo degli anticipi erogati in relazione ad aiuti di Stato dagli Stati membri successivamente al 19 febbraio 2003; nonché tutti gli atti connessi e presupposti.
- Con conseguente condanna della Commissione delle Comunità europee alla refusione delle spese.

*Motivi e principali argomenti*

La ricorrente sostiene che l'atto impugnato dovrebbe essere annullato per:

- a) Violazione dell'art. 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999<sup>(1)</sup> e della norma n. 1, punti 1 e 2 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 1685/2000<sup>(2)</sup> della Commissione.

Appare evidente come l'atto qui impugnato sia stato adottato in palese violazione delle disposizioni comunitarie indicate in rubrica.

Nessuna delle disposizioni contenute nei suddetti regolamenti, infatti, riconosce rilievo, ai fini dell'ammissibilità delle spese erogate dal beneficiario finale del finanziamento in regime di aiuti di Stato, alle attività effettivamente poste in essere dai soggetti destinatari ultimi del finanziamento stesso.

Al contrario, il sistema delineato dai regolamenti in parola, con riferimento alla fattispecie degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 CE, attribuisce rilievo esclusivo ai pagamenti effettuati dallo Stato membro in qualità di

beneficiario finale, alla sola condizione che essi concretizzino spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale medesimo.

- b) Difetto e contraddittorietà della motivazione.

<sup>(1)</sup> GU L 161, del 26.6.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 193, del 29.7.2000, pag. 39.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 10 ottobre 2003**

(Causa C-432/03)

(2003/C 304/21)

Il 10 ottobre 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. António Caeiros, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che:

- assoggettando, in virtù dell'art. 17 del decreto legge n. 38/382 del 7 agosto 1951, i tubi di polietilene importati da altri Stati membri ad una procedura di omologazione senza tenere in considerazione i certificati di omologazione emessi da tali Stati,

e

- non avendo informato la Commissione di tale misura,

la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù degli artt. 28 CE e 30 CE, nonché degli artt. 1 e 4, n. 2, della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1995, 3052/95/CE<sup>(1)</sup>, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità;

2. condannare la Repubblica portoghese alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

L'art. 17 del decreto legge portoghese n. 38/382, assoggettando l'utilizzo di prodotti da costruzione tra cui i tubi di polietilene importati da altri Stati membri ad una procedura di omologazione, costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'importazione vietata dall'art. 28 CE. Le autorità portoghesi non precisano le ragioni per cui i tubi di polietilene rappresenterebbero un pericolo per la salute e la vita umane e non indicano altre ragioni imperative.

Le autorità degli Stati membri non sono legittimate ad imporre, senza che ve ne sia la necessità, esami tecnici o chimici o prove di laboratorio quando tali esami e prove siano già stati effettuati in un altro Stato membro e i risultati siano a disposizione delle dette autorità ovvero possano essere messi a loro disposizione su richiesta.

Le autorità portoghesi hanno l'obbligo, secondo la giurisprudenza della Corte, di tenere in considerazione i certificati emessi da organismi di certificazione di altri Stati membri che, pur non essendo membri dell'Unione europea per il benessere tecnico nella costruzione, siano riconosciuti dagli altri Stati membri come idonei all'attività di certificazione dei prodotti interessati. Nel caso di specie, le autorità portoghesi hanno omesso di agire in tal senso.

(<sup>1</sup>) GUL 321, del 30.12.1995, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden, con ordinanza 10 ottobre 2003, nella causa P. Charles e T.S. Charles-Tijmens contro Staatssecretaris van Financiën**

**(Causa C-434/03)**

(2003/C 304/22)

Con ordinanza 10 ottobre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 13 ottobre 2003, nella causa P. Charles e T.S. Charles-Tijmens contro Staatssecretaris van Financiën, l'Hoge Raad der Nederlanden ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se sia compatibile con la sesta direttiva (<sup>1</sup>) — in particolare gli artt. 17, nn. 1, 2 e 6, nonché l'articolo 6, n. 2 — un sistema normativo quale quello descritto al precedente punto 3.4.1, che esisteva già prima dell'introduzione della sesta direttiva e ha le seguenti caratteristiche:

- esclude la possibilità di scegliere se far rientrare interamente nel patrimonio di un'impresa un bene di investimento o un bene o servizio ad esso equiparato qualora l'acquirente utilizzi tale bene o servizio tanto nell'ambito dell'impresa quanto al di fuori di essa (in particolari a fini privati);
- e, a ciò collegato, esclude anche la possibilità di dedurre integralmente e immediatamente l'imposta versata al momento dell'acquisto di tale bene o servizio;
- non prevede un prelievo dell'IVA come inteso all'articolo 6, n. 2, lett. a), della sesta direttiva.

(<sup>1</sup>) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GUL 145, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van beroep te Antwerpen, con ordinanza 7 ottobre 2003, nella causa 1. British American Tobacco International Limited, 2. N.V. Newman Shipping & Agency Company contro Stato belga, Ministero delle finanze**

**(Causa C-435/03)**

(2003/C 304/23)

Con ordinanza 7 ottobre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 ottobre 2003, nella causa 1. British American Tobacco International Limited, 2. N.V. Newman Shipping & Agency Company contro Stato belga, Ministero delle finanze, l'Hof van beroep te Antwerpen ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se possa sussistere una cessione di beni ai sensi della sesta direttiva IVA (<sup>1</sup>), con la conseguenza che l'IVA può essere riscossa:
  - in assenza di un controvalore o di un'operazione a titolo oneroso;
  - in assenza del trasferimento del diritto di disporre liberamente dei beni come proprietario;

- qualora i beni non possano essere lecitamente immessi sul mercato in quanto si tratta di merci rubate e/o di merci di contrabbando.
- 2) Se la soluzione della prima questione sia diversa qualora si tratti di prodotti soggetti ad accisa e più in particolare di prodotti del tabacco.
  - 3) Se, qualora non vengano riscosse accise su prodotti soggetti ad accisa, in un tale caso la riscossione dell'IVA sia compatibile con le disposizioni della sesta direttiva IVA.
  - 4) Se gli Stati membri, qualora abbiano effettuato una notifica ai sensi dell'art. 27, n. 2, o dell'art. 27, n. 5, della sesta direttiva IVA, possano integrare le categorie di operazioni soggette all'IVA con l'intento di riscuotere l'IVA a livello nazionale in caso di furto di prodotti soggetti ad accisa da un deposito fiscale, oppure sia esaustivo l'art. 2 della sesta direttiva IVA.
  - 5) Se, in caso di una notifica ai sensi dell'art. 27, n. 5, della sesta direttiva IVA che si riferisce solo al pagamento anticipato dell'IVA mediante fascette fiscali, uno Stato membro sia competente ad integrare le categorie di operazioni soggette ad IVA, ad esempio chiedendo il pagamento dell'IVA allorché prodotti soggetti ad accisa sono stati rubati da un deposito fiscale.

(1) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GUL 145, pag. 1).

### Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 17 ottobre 2003

(Causa C-437/03)

(2003/C 304/24)

Il 17 ottobre 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re Dr. Claudia Schmidt e Christina Tufvesson, e dal sig. Andreas Manville, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi su di essa incombenti in forza degli artt. 1 e 19, n. 2, della direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/686/CEE<sup>(1)</sup> e dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/687/CEE<sup>(2)</sup>, in quanto essa ha consentito agli odontoiatri austriaci, con gli artt. 6 e 4, n. 3, della Dentistengesetz (legge austriaca sugli odontoiatri), di esercitare la loro professione con il titolo di «Zahnarzt» o «Zahnarzt (Dentist)» [dentista o dentista odontoiatra] e di beneficiare della deroga prevista all'art. 19, n. 2, della direttiva del Consiglio 78/686/CEE, facendoli così rientrare nell'ambito di applicazione delle direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE, nonostante gli odontoiatri non soddisfino i requisiti minimi previsti all'art. 1 della direttiva del Consiglio 78/687/CEE;
2. dichiarare che la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi su di essa incombenti in forza degli artt. 1 e 19, n. 2, della direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/686/CEE, in quanto essa ha consentito, con gli artt. 17 e 23 dell'Ärztegesetz [legge sulla professione medica], agli specialisti austriaci in chirurgia dentistica, chirurgia orale e odontoiatria di continuare a praticare la loro attività con il titolo «Fachärzte für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde», nonostante non vi sia l'equiparazione di specialisti e dentisti, alle stesse condizioni dei titolari dei diplomi, certificati o altri titoli di cui all'allegato A (dentisti), in violazione dell'art. 19, n. 2, della direttiva del Consiglio 78/686/CEE;
3. condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

##### 1. Odontoiatri

La normativa austriaca ha creato una nuova categoria di dentisti non prevista dalla direttiva. Nonostante l'Austria ne riconosca l'illegittimità in relazione alle norme comunitarie, essa persiste ad accordare agli «odontoiatri» il diritto di esercitare la loro professione con il titolo di «Zahnarzt» o «Zahnarzt (Dentist)» [dentista o dentista odontoiatra] e consente alle competenti autorità di rilasciare l'attestato di cui all'art. 19, n. 2, della direttiva 78/686/CEE.

##### 2. Specialisti in chirurgia dentistica, chirurgia orale e odontoiatria

La normativa austriaca distingue, da un lato, la categoria dei «medici», cui appartengono i «dentisti» e, dall'altro, quella dei

«medici specialisti», di cui fanno parte gli «specialisti in chirurgia dentistica, chirurgia orale e odontoiatria». I cittadini di altri Stati membri, cui si applica la direttiva 78/686/CEE, sono svantaggiati in Austria in quanto sono qualificati «dentisti» anche se sono in diretta concorrenza con gli «specialisti in chirurgia dentistica, chirurgia orale e odontoiatria». Inoltre, i cittadini di altri Stati membri, residenti in Austria, devono poter fare affidamento su un titolo univoco. Altrimenti si crea un'incertezza che può nuocere a tutti i pazienti della Comunità. Poiché la legge controversa assimila gli «specialisti in chirurgia dentistica, chirurgia orale e odontoiatria» ai «medici specialisti» e i «dentisti» ai «medici», è chiaro che lo specialista cui si applica l'art. 19, n. 2, della direttiva 78/686/CEE non esercita la sua professione alle stesse condizioni del «dentista».

(1) GU L 233, pag. 1.

(2) GU L 233, pag. 10.

#### **Ricorso presentato il 15 ottobre 2003 contro il Regno dei Paesi Bassi dalla Commissione delle Comunità europee**

**(Causa C-441/03)**

(2003/C 304/25)

Il 15 ottobre 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata da M. van Beek, in qualità di agente, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno dei Paesi Bassi.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo fatto entrare in vigore entro i termini stabiliti le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie:
- per conformarsi agli obblighi che derivano per i Paesi Bassi dall'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici<sup>(1)</sup>, o in ogni caso non avendo dato comunicazione di tali misure alla Commissione,
- per conformarsi agli obblighi che derivano per i Paesi Bassi dall'art. 6, n. 1, in combinato disposto con gli artt. 2, secondo comma, e 1, lett. a), e) e i), nonché gli artt. 6, nn. 2, 3 e 4, 7, 11, 14, nn. 1 e 2, e 15 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche<sup>(2)</sup>, o in ogni caso non avendo dato comunicazione di tali misure alla Commissione,

non ha adottato le misure prescritte dall'art. 18, n. 1, della direttiva 79/409/CEE per conformarsi alla direttiva, rispettivamente non ha adottato le misure prescritte dall'art. 23, n. 1, della direttiva 92/43/CEE per conformarsi entro il termine ultimo alla direttiva;

- dichiarare che l'art. 13, n. 4, della *Natuurbeschermingswet* (legge in materia di tutela della natura) è in contrasto con l'art. 6, n. 4, della direttiva 92/43/CEE;
- condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese del procedimento.

#### *Motivi e principali argomenti*

Benché possa, in linea di massima, accettare la misura proposta dai Paesi Bassi per supplire alle carenze constatate dalla Commissione nella lettera di diffida, la Commissione deve constatare che i Paesi Bassi sono attualmente inadempienti dal momento che le misure proposte ancora non sono state approvate né sono entrate in vigore.

(1) GU L 103, del 25 aprile 1979, pag. 1.

(2) GU L 206, del 22 luglio 1992, pag. 7.

#### **Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden, con ordinanza 17 ottobre 2003, nella causa Götz Leffler e Berlin Chemie AG, società di diritto tedesco**

**(Causa C-443/03)**

(2003/C 304/26)

Con ordinanza 17 ottobre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 20 ottobre 2003, nella causa Götz Leffler e Berlin Chemie AG, società di diritto tedesco, l'Hoge Raad der Nederlanden ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'art. 8, n. 1, del regolamento<sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che, in caso di rifiuto da parte del destinatario di accettare l'atto, per il fatto che non sono state osservate le prescrizioni in materia di lingua di cui alla menzionata disposizione, sia aperta per il mittente la possibilità di porre rimedio a tale omissione.

2. Per il caso in cui soluzione alla questione 1. sia di senso negativo, se al rifiuto di accettare l'atto debba essere collegata la conseguenza che la notifica è del tutto priva di effetti.
3. Per il caso in cui la soluzione alla questione 1 sia di senso affermativo:
  - a. Entro quale termine e con quali modalità si debba portare a conoscenza del destinatario la traduzione. Se per l'invio della traduzione vengano i requisiti prescritti dal regolamento per le notifiche e le comunicazioni di atti o se l'invio sia in forma libera.
  - b. Se alla possibilità di sanare l'atto si applichi il diritto processuale civile nazionale.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1348, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU L 160, pag. 37).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, con ordinanza 16 luglio 2003, nella causa Marks & Spencer plc contro David Halsey (HM Inspector of Taxes)**

(Causa C-446/03)

(2003/C 304/27)

Con ordinanza 16 luglio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 22 ottobre 2003, nella causa Marks & Spencer plc contro David Halsey (HM Inspector of Taxes), la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se sussista una restrizione ai sensi dell'art. 43 CE, in combinato disposto con l'art. 48 CE, e, in caso affermativo, se essa sia giustificata ai sensi del diritto comunitario, laddove, in una situazione in cui
  - disposizioni di uno Stato membro, come le disposizioni britanniche sullo sgravio di gruppo, vietano ad una società controllante registrata fiscalmente nel detto Stato di ridurre i suoi redditi imponibili deducendovi le perdite occorse in altri Stati membri a società controllate ivi registrate ai fini fiscali, mentre una siffatta deduzione sarebbe possibile qualora le perdite fossero occorse a società controllate registrate nello Stato della società controllante;

- lo Stato membro della società controllante
  - assoggetti una società registrata nel suo territorio all'imposta sulle persone giuridiche sull'insieme dei suoi profitti, compresi i profitti delle succursali in altri Stati membri, con accordi sulla disponibilità di sgravio della doppia imposizione per le imposte già riscosse in un altro Stato membro e per le quali sono già state prese in considerazione le perdite sofferte dalla succursale;
  - non assoggetti all'imposta sulle persone giuridiche i profitti non distribuiti delle filiali registrate in altri Stati membri;
  - assoggetti la società controllante all'imposta sulle persone giuridiche su tutto quanto le viene distribuito per via di dividendi dalle filiali registrate in altri Stati membri, mentre non assoggetta la società controllante all'imposta sulle persone giuridiche su quanto le viene distribuito per via di dividendi dalle società controllate registrate nello Stato della controllante;
  - garantisca lo sgravio della doppia imposizione alla società controllante mediante un credito nei confronti della ritenuta alla fonte sui dividendi e sulle imposte estere versate sui profitti sulla base dei quali sono stati distribuiti i dividendi dalle società controllate registrate in altri Stati membri.

2. a) Se la soluzione della questione sub 1. possa eventualmente essere diversa qualora, sulla base dell'ordinamento dello Stato membro della filiale, sia possibile, in certe circostanze, ottenere uno sgravio per talune o tutte le perdite occorse alla filiale nei confronti dei profitti imponibili nello Stato della filiale.
- b) Se possa modificare l'importanza eventualmente da ricollegare al fatto che:
  - una filiale registrata in un altro Stato membro ha cessato il commercio e, sebbene una disposizione di tale Stato conceda, a determinate condizioni, lo sgravio delle perdite, non risulta che tale sgravio sia stato ottenuto;
  - una filiale registrata in un altro Stato membro è stata venduta a un terzo e, sebbene una disposizione di tale Stato conceda all'acquirente, a determinate condizioni, il diritto di avvalersi delle perdite, non è certo che esso se ne sia avvalso nel caso di specie;

- gli accordi ai sensi del quale lo Stato membro della società controllante prende in considerazione le perdite delle società registrate nel Regno Unito trovano applicazione indipendentemente dal fatto che le perdite siano state dedotte o meno in un altro Stato membro.
- c) Se la soluzione sarebbe diversa qualora risultasse che lo sgravio è stato ottenuto per le perdite nello Stato membro in cui la filiale è registrata e, in questo caso, se rilevi il fatto che lo sgravio è stato ottenuto da un gruppo non collegato di società al quale è stata venduta la filiale.

**Ricorso della Repubblica francese contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 ottobre 2003 (fax 24.10.2003)**

(Causa C-455/03)

(2003/C 304/28)

Il 29 ottobre 2003, la Repubblica francese, rappresentata dai sigg. F. Alabrune, G. de Bergues e Ch. Lemaire, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La Repubblica francese chiede che la Corte voglia:

- annullare il regolamento (Euratom) della Commissione 23 luglio 2003, n. 1352, recante modifica del regolamento (CE) n. 1209/2000 che definisce le procedure per effettuare le comunicazioni prescritte ai sensi dell'articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica <sup>(1)</sup>
- condannare la Commissione alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

1) Incompetenza della Commissione ad adottare il regolamento controverso: né gli artt. 41-44 EA, né il regolamento (Euratom) del Consiglio n. 2587/1999, cui la Commissione fa riferimento nel regolamento controverso, rappresentano un fondamento giuridico che permetta alla Commissione di adottare tale regolamento.

2) Violazione del Trattato EA:

- Art. 42 EA: in applicazione del procedimento attuato dal regolamento controverso, la Commissione modifica de facto il termine di tre mesi previsto da tale disposizione del Trattato EA, che solo il Consiglio era legittimato a modificare.
- Art. 43 EA: nell'adottare il regolamento controverso, la Commissione ha oltrepassato le competenze ad essa conferite da tale disposizione. Infatti, essa ha attuato, mediante uno strumento di portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ogni Stato membro, un vero procedimento dettagliato di esame dei progetti d'investimento, che presenta un carattere quasi-sospensivo.
- Art. 44 EA: in conformità al regolamento controverso, la pubblicazione dei progetti di investimento comunicati alla Commissione acquisisce carattere obbligatorio e automatico, mentre, secondo tale articolo, essa ha semplicemente carattere facoltativo. D'altra parte, il regolamento controverso non precisa che tale pubblicazione può intervenire soltanto con il previo consenso degli Stati membri, delle persone e delle imprese interessate.
- Art. 194, n. 1, primo comma, EA: la Commissione ha violato l'obbligo di segreto professionale di cui all'art. 194, n. 1, primo comma, EA, consentendo a terzi l'accesso ai progetti d'investimento notificati dalle persone e dalle imprese interessate, quando tali progetti contengono informazioni confidenziali le quali rientrano in particolare nell'ambito del segreto professionale delle persone e delle imprese in questione.

3) Violazione del principio di certezza del diritto: in conformità al regolamento controverso, «si raccomanda» alle persone o alle imprese interessate di non attuare il loro progetto di investimento prima che la Commissione abbia adottato la sua raccomandazione in ordine al progetto di cui trattasi ovvero che quest'ultimo sia giudicato compatibile con gli obiettivi e le disposizioni del Trattato EA. Del pari, la Commissione viola il requisito di certezza del diritto prevedendo che, quando il procedimento dettagliato di esame è stato avviato dalla Commissione, quest'ultima «per quanto possibile [...] si adopera» per formulare una raccomandazione entro un termine di sei mesi. Infatti, le persone o le imprese interessate ignorano il termine entro il quale la Commissione adotterà la sua raccomandazione in caso di avvio di un procedimento dettagliato di esame.

<sup>(1)</sup> GU L 192 del 31.7.2003, pag. 15.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda presentato il 31 ottobre 2003**

**(Causa C-460/03)**

(2003/C 304/29)

Il 31 ottobre 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. X. Lewis e M. Konstantinidis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'Irlanda.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che, non avendo adottato nei termini stabiliti le disposizioni di legge, amministrative e di regolamento necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso <sup>(1)</sup> l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della detta direttiva e, in particolare, dell'art. 10 della medesima e del Trattato che istituisce le Comunità europee;
2. condannare l'Irlanda alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il termine entro il quale la direttiva avrebbe dovuto essere stata trasposta è scaduto il 21 aprile 2002.

<sup>(1)</sup> GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-379/01 <sup>(1)</sup>**

(2003/C 304/30)

Con ordinanza 16 settembre 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-379/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesvergabeamt): Ortner GmbH contro Allgemeine Unfallversicherungsanstalt.

<sup>(1)</sup> GU C 3 del 5.1.2002.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-28/02 <sup>(1)</sup>**

(2003/C 304/31)

Con ordinanza 1° agosto 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione

dal ruolo della causa C-28/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna.

<sup>(1)</sup> GU C 68 del 16.3.2002.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-162/02 <sup>(1)</sup>**

(2003/C 304/32)

Con ordinanza 14 agosto 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-162/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania.

<sup>(1)</sup> GU C 156 del 29.6.2002.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-231/02 <sup>(1)</sup>**

(2003/C 304/33)

Con ordinanza 18 settembre 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-231/02: (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesvergabeamt): Neumayer Bauges.m.b.H. contro Abwasserverband Großraum Bruck an der Leitha.

<sup>(1)</sup> GU C 219 del 14.9.2002.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-380/02 <sup>(1)</sup>**

(2003/C 304/34)

Con ordinanza 18 settembre 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-380/02: (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg): Fantom Gebäudereinigung GmbH contre Stadt Dornbirn.

<sup>(1)</sup> GU C 7 dell'11.1.2003.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-75/03 <sup>(1)</sup>**

(2003/C 304/35)

Con ordinanza 10 settembre 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-75/03: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda.

---

<sup>(1)</sup> GU C 101 del 26.4.2003.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-200/03 <sup>(1)</sup>**

(2003/C 304/36)

Con ordinanza 17 settembre 2003, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-200/03: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 158 del 5.7.2003.

## TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

**Assegnazione dei giudici alle sezioni**

(2003/C 304/37)

Nel corso della sua conferenza plenaria del 9 ottobre 2003, il Tribunale ha deciso di integrare la decisione sulla composizione delle sezioni adottata in sede di conferenza plenaria del 2 luglio 2003 (GU C 184 del 2.8.2003, pag. 32) come segue:

in conformità dell'art. 10 del regolamento di procedura del Tribunale, il sig. giudice Dehousse è assegnato alla Prima Sezione ampliata, alla Terza Sezione e alla Terza Sezione ampliata per il periodo dal 9 ottobre 2003 al 31 agosto 2004.

**Designazione del giudice che sostituisce il presidente del Tribunale in qualità di giudice per i provvedimenti provvisori**

(2003/C 304/38)

Nel corso della sua conferenza plenaria del 9 ottobre 2003, il Tribunale ha deciso di integrare la decisione adottata in sede di conferenza plenaria del 2 luglio 2003 (GU C 184 del 2.8.2003, pag. 33) come segue:

in conformità dell'art. 106 del regolamento di procedura del Tribunale, la sig.ra giudice Tiili è designata come sostituto del presidente del Tribunale in qualità di giudice per i provvedimenti provvisori in caso di assenza o di impedimento contemporaneo di quest'ultimo, e del sig. giudice García-Valdecasas per il periodo dal 9 ottobre 2003 al 31 agosto 2004.

**SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO****30 settembre 2003**

**nella causa T-158/00: *Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) contro Commissione delle Comunità europee* <sup>(1)</sup>**

**(«Concorrenza — Concentrazioni — Ricevibilità — Mercati della televisione a pagamento e dei servizi di televisione interattiva digitale — Seri dubbi sulla compatibilità con il mercato comune — Impegni assunti nel corso della prima fase di esame — Termini — Modifica degli impegni — Insufficienza degli impegni»)**

(2003/C 304/39)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Nella causa T-158/00, *Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD)*, con sede in Colonia (Germania), rappresentata dagli avv.ti P. Mailänder e A. Bartosch, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor P. Wiedner), sostenuta da *Kirch Pay-TV GmbH & Co. KGaA*, con sede in Unterföhring (Germania), rappresentata dall'avv. K. Metzloff, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, *British Sky Broadcasting Group plc (BSkyB)*, con sede in Isleworth (Regno Unito), rappresentata da signor S. Wisking e signora D. Livingston, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 21 marzo 2000 SG (2000) D/102552 (Caso COMP/JV.37), che dichiara compatibile con il mercato comune e con l'Accordo sullo spazio economico europeo l'operazione di concentrazione con la quale la *BSkyB* ha acquisito il controllo comune della *KirchPayTV*, ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 30 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle esposte dalla Commissione e dagli intervenienti KirchPayTV e BSKyB.

(<sup>1</sup>) GU C 247 del 26.8.2000.

- 3) La Commissione è condannata alle spese del procedimento che ha dato luogo alla sentenza del Tribunale 16 maggio 2002, causa T-17/01, Rounis/Commissione.
- 4) Nell'ambito del presente procedimento la Commissione sopporterà le proprie spese nonché un terzo delle spese del ricorrente.

(<sup>1</sup>) GU C 95, del 24.3.2001.

### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

30 settembre 2003

nella causa T-17/01, Georgios Rounis contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)

(Dipendenti — Art. 17, n. 2, lett. a) e b), dell'allegato VII dello Statuto — Trasferimento di una parte della retribuzione nella moneta di uno Stato diverso dal paese nel quale ha sede l'istituzione — Condizioni — Danni — Richieste pecuniarie)

(2003/C 304/40)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-17/01, Georgios Rounis, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles (Belgio), rappresentato dall'avv. É. Boigelot, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro la Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Currall e sig.ra F. Clotuche-Duvieusart), avente ad oggetto la quantificazione del danno che la Commissione è stata condannata a pagare al ricorrente a seguito dell'annullamento, da parte del Tribunale, della decisione della Commissione 24 febbraio 2000, che limita il trasferimento degli emolumenti del ricorrente nel Regno Unito al 19 % della sua retribuzione mensile netta, il Tribunale (giudice unico: sig. M. Vilaras); cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato il 30 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La Commissione è condannata a versare al ricorrente un indennizzo pari a 17 394,64 sterline inglesi (GBP) maggiorato degli interessi di mora al tasso annuo del 5,25 % fino al pagamento.
- 2) Il ricorso per risarcimento danni è respinto per la restante parte.

### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

30 settembre 2003

nella causa T-26/01: Fiocchi munizioni SpA contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)

(«Artt. 296 CE e 298 CE — Aiuti di Stato a un'impresa di produzione militare — Denuncia — Ricorso per carenza — Irricevibilità»)

(2003/C 304/41)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-26/01, Fiocchi munizioni SpA, con sede in Lecco, rappresentata dagli avv.ti I. Van Bael, E. Raffaelli, F. Di Gianni e R. Antonini, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor V. Di Bucci), sostenuta da Regno di Spagna (agente: signor S. Ortiz Vaamonde), avente ad oggetto la domanda diretta a far dichiarare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dal pronunciarsi nel merito della denuncia della ricorrente riguardante un aiuto di Stato concesso dal Regno di Spagna all'impresa Santa Barbara, il Tribunale (Terza Sezione ampliata), composto dal sig. K. Lenaerts, presidente, dalla sig.ra P. Lindh, dai sigg. J. Azizi, J.D. Cooke e M. Jaeger, giudici, cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato il 30 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

3) *L'interveniente sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 108 del 7.4.2001.

2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.*

(<sup>1</sup>) GU C 289 del 13.10.2001.

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

30 settembre 2003

**nella causa T-196/01: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis contro Commissione delle Comunità europee** (<sup>1</sup>)

**(«FEAOG — Soppressione di un contributo finanziario — Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 — Errore di valutazione — Principio di proporzionalità — Termine ragionevole — Motivazione»)**

(2003/C 304/42)

(Lingua processuale: il greco)

Nella causa T-196/01, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, con sede in Salonicco (Grecia), rappresentata dall'avv. D. Nikopoulos, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signora M. Condou-Durande), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 8 giugno 2001, C(2001) 1284, relativa alla soppressione del contributo concesso al laboratorio di genetica forestale e di miglioramento delle specie forestali dell'Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Università aristotelica di Salonicco) con la decisione della Commissione 25 settembre 1996 C(96) 2542, relativa alla concessione di un contributo del FEAOG — Sezione orientamento, in base al regolamento (CEE) del Consiglio n. 4256/88, nell'ambito del progetto n. 93.EL.06.023 dal titolo «Progetto pilota sul rimboschimento rapido degli spazi forestali devastati dagli incendi in Grecia», il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici, cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato il 30 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *La decisione della Commissione 8 giugno 2001, C(2001) 1284, relativa alla soppressione del contributo concesso al laboratorio di genetica forestale e di miglioramento delle specie di piante legnose, appartenente all'Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Università aristotelica di Salonicco), con la decisione della Commissione 25 settembre 1996, C(96) 2542, relativa alla concessione di un contributo del FEAOG — Sezione orientamento, in base al regolamento (CEE) del Consiglio n. 4256/88, nell'ambito di un progetto n. 93.EL.06.023 dal titolo «Progetto pilota sul rimboschimento rapido degli spazi forestali devastati dagli incendi in Grecia», è annullata.*

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

30 settembre 2003

**nella causa T-203/01: Manufacture française des pneumatiques Michelin contro Commissione delle Comunità europee** (<sup>1</sup>)

**(«Art. 82 CE — Sistemi di sconti — Abusi»)**

(2003/C 304/43)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-203/01, Manufacture française des pneumatiques Michelin, con sede in Clermont-Ferrand (Francia), rappresentata dagli avv.ti J.-F. Bellis, M. Wellinger, D. Waelbroeck e M. Johnsson, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori R. Wainwright e A. Barav), sostenuta da Bandag Inc., con sede in Muscatine, Iowa (Stati Uniti), rappresentata dagli avv.ti H. Calvet e R. Saint-Esteben, con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 giugno 2001, 2002/405/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 82 del Trattato CE (COMP/E-2/36.041/PO — Michelin) (GU 2002, L 143, pag. 1), il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici, cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato il 30 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*  
 2) *La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.*  
 3) *La Bandag Inc. sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 331 del 24.11.2001.

**SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO****14 ottobre 2003**

**nella causa T-292/01: Phillips-Van Heusen Corp. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) <sup>(1)</sup>**

**(«Marchio comunitario — Regolamenti (CE) n. 40/94 e n. 2868/95 — Opposizione — Rischio di confusione — Riforma di una decisione della commissione di ricorso — Domanda di marchio comunitario denominativo BASS — Marchio denominativo anteriore PASH»)**

(2003/C 304/44)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-292/01, Phillips-Van Heusen Corp., con sede in New York (Stati Uniti d'America), rappresentata dall'avv. F. Jacobacci, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: signor E. Joly esignora S. Laitinen), con l'intervento, dinanzi al Tribunale, di Pash Textilvertrieb und Einzelhandel GmbH, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata dall'avv. W. Städtler, avente ad oggetto un ricorso avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 settembre 2001, nella pratica R-740/2000-3, relativa ad un procedimento di opposizione tra la Pash Textilvertrieb und Einzelhandel GmbH e la Phillips-Van Heusen Corporation, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici, cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato il 14 ottobre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non occorre statuire sul ricorso nella parte in cui esso riguarda il capo della decisione impugnata che respinge la domanda di marchio per le categorie di prodotti diverse da quelle denominate «indumenti».*
- 2) *La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 settembre 2001 (pratica R-740/2000-3), come rettificata dalla decisione 18 febbraio 2002, è riformata nel senso che il ricorso presso l'Ufficio, proposto dall'interveniente, è respinto.*
- 3) *Non occorre statuire sulla domanda diretta al rigetto definitivo e completo dell'opposizione nei confronti della registrazione del marchio richiesto per i prodotti rientranti nella classe 25.*

4) *L'Ufficio sopporta, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese sostenute dalla ricorrente.*

5) *L'interveniente sopporta, oltre alle proprie spese, due terzi delle spese sostenute dalla ricorrente.*

<sup>(1)</sup> GU C 44 del 16.2.2002.

**SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO****15 ottobre 2003**

**nella causa T-295/01: Nordmilch eG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) <sup>(1)</sup>**

**(«Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Vocabolo OLDENBURGER — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Provenienza geografica — Art. 7, n. 1, lett. c), e n. 2 — Limitazione del diritto conferito — Art. 12, lett. b) — Dichiarazione sulla portata della tutela — Art. 38, n. 2»)**

(2003/C 304/45)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-295/01, Nordmilch eG, con sede in Zeven (Germania), rappresentata dall'avv. C. Spintig, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: signori A. von Mühlendahl e G. Schneider), avente ad oggetto un ricorso contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 19 settembre 2001 (procedimento R 826/2000-3) riguardante la domanda di registrazione del vocabolo OLDENBURGER, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 15 ottobre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 44 del 16.2.2002.

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

23 settembre 2003

nella causa T-308/01: Henkel KGaA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) <sup>(1)</sup>

(«Marchio comunitario — Regolamenti (CE) n. 40/94 e (CE) n. 2868/95 — Procedura di opposizione — Seria utilizzazione del marchio anteriore — Estensione dell'esame effettuato dalla commissione di ricorso — Valutazione delle prove prodotte nel procedimento dinanzi alla divisione di opposizione»)

(2003/C 304/46)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-308/01, Henkel KGaA, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata dal sig. C. Osterrieth, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agente: signor O. Waelbroeck), avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione 12 settembre 2001 (fascicolo R 738/2000-3), della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Henkel KGaA e la LHS (UK) Ltd, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 23 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 settembre 2001 (procedimento R 738/2000-3) è annullata.
- 2) L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è condannato alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 68 del 16.3.2002.

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

14 ottobre 2003

nella causa T-174/02, Micole Wieme contro Commissione delle Comunità europee <sup>(1)</sup>

(Dipendenti — Avviso di posto vacante — Valutazione dei meriti dei candidati — Errore manifesto di valutazione — Sviamento di potere)

(2003/C 304/47)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-174/02, Micole Wieme, dipendente della Commissione delle Comunità europee, rappresentata dall'avv. É. Boigelot, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Currall, sig.ra H. Tserepa-Lacombe e sig. D. Waelbroeck), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 13 luglio 2001 di non accogliere la candidatura della ricorrente al posto di capo dell'unità «Affari giuridici e controllo dell'applicazione delle disposizioni comunitarie» della direzione «Affari generali» della direzione generale «Fiscalità e unione doganale», il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal sig. R. García-Valdecasas, presidente, e dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J.D. Cooke, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato il 14 ottobre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 180 del 27.7.2002.

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

18 settembre 2003

nella causa T-241/02, Daniel Callebaut contro la Commissione delle Comunità europee <sup>(1)</sup>

(Dipendenti — Articolo 45 dello Statuto — Promozione — Scrutinio per merito comparativo)

(2003/C 304/48)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-241/02, Daniel Callebaut, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Mondorf-les-Bains (Lussemburgo), rappresentato dagli avv.ti A. Coolen,

J.-N. Louis e É. Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.re C. Berardis-Kayser e F. Clotuche-Duvieusart), avente ad oggetto la domanda diretta all'annullamento della decisione della Commissione di non iscrivere il ricorrente nell'elenco dei dipendenti giudicati più meritevoli per una promozione al grado B 2 per l'esercizio di promozione 2001, nonché la decisione di non promuoverlo, il Tribunale (Terza Sezione), composto dal sig. K. Lenaerts, presidente, dai sigg. J. Azizi e M. Jaeger, giudici; cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 18 settembre 2003, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 247 del 12.10.2002.

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

**30 settembre 2003**

**nelle cause riunite T-346/02 e T-347/02: Cableuropa SA e a. contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)**

**(«Concorrenza — Controllo delle concentrazioni tra imprese — Regolamento (CEE) n. 4064/89 — Decisione di rinvio alle autorità nazionali — Nozione di mercato distinto»)**

(2003/C 304/49)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nelle cause riunite T-346/02 e T-347/02, Cableuropa SA, con sede in Madrid, Región de Murcia de Cable SA, con sede in Murcia (Spagna), Valencia de Cable SA, con sede in Madrid, Mediterránea Sur Sistemas de Cable SA, con sede in Alicante (Spagna), Mediterránea Norte Sistemas de Cable SA, con sede in Castellón (Spagna), rappresentate dagli avv.ti L. Castresana Sánchez e G. Samaniego Bordiu, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrenti nella causa T-346/02, Aunacable SA, con sede in Madrid, rappresentata dagli avv.ti A. Creus Carreras e N. Lacalle Mangas, Sociedad Operadora de Telecomunicaciones de Castilla y León (Retecal) SA, con sede in Boecilli (Spagna), Euskaltel SA, con sede in Zamudio-Bizkaia (Spagna), Telecable de Avilés SA, con sede in Avilés (Spagna), Telecable de Oviedo SA, con sede in Oviedo (Spagna), Telecable de Gijón SA, con sede in Gijón (Spagna), R Cable y Telecomunicaciones Galicia SA, con sede in La Coruña (Spagna), Tenaria SA, con sede in Cordovilla (Spagna), rappresentate dall'avv. J. Jiménez

Laiglesia, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor F. Castillo de la Torre), sostenuta da Regno di Spagna (agente: signora L. Fraguas Gadea), Sogecable SA, con sede in Madrid, rappresentata da gli avv.ti S. Martínez Lage e H. Brokelmann, avvocati, DTS Distribuidora de Televisión Digital SA (Vía Digital), con sede in Madrid, e Telefónica de Contenidos SAU, con sede in Madrid, rappresentate da gli avv.ti M. Merola e S. Moreno Sanchez, avvocati, avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 14 agosto 2002, che rinvia l'esame dell'operazione di concentrazione per la fusione delle società DTS Distribuidora de Televisión Digital SA (Vía Digital) e Sogecable SA alle autorità garanti della concorrenza spagnole, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (caso COMP/M.2845 — Sogecable/Canalsatélite Digital/Vía Digital), il Tribunale (Terza Sezione), composto dal sig. K. Lenaerts, presidente, e dai sigg. J. Azizi e M. Jaeger, giudici, cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato il 30 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Le cause T-346/02 e T-347/02 sono riunite ai fini della sentenza.*
- 2) *I ricorsi sono respinti.*
- 3) *Le ricorrenti sopportano le proprie spese e, in solido, quelle attinenti ai loro ricorsi sostenute dalla Commissione, nonché dalla Sogecable, dalla Vía Digital e dalla Telefónica de Contenidos.*
- 4) *Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 19 del 24.1.2003.

#### ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

**17 settembre 2003**

**nella causa T-310/97, Nederlandse Antillen contro Consiglio dell'Unione europea (<sup>1</sup>)**

**(Associazione dei paesi e territori d'oltremare — Decisione 97/803/CE — Ricorso di annullamento — Irricevibilità)**

(2003/C 304/50)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-310/97, Nederlandse Antillen, rappresentato dagli avv.ti P.V.F. Bos e M. Slotboom, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sigg. J. Huber e G. Houttin), sostenuto da Commissione delle

Comunità europee (agenti: sigg. T. van Rijn e X. Lewis), Regno di Spagna (agente: sig.ra N. Díaz Abad) e Repubblica francese (agenti: sig.ra K. Rispal-Bellanger e sig. C. Chavance), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione del Consiglio 24 novembre 1997, 97/803/CE, riguardante la revisione di medio periodo della decisione 91/482/CE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 329, pag. 50), il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 17 settembre 2003, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *Il ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle del Consiglio, ivi comprese le spese relative al procedimento sommario.*
- 3) *Gli intervenienti sopporteranno le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 55 del 20.2.1998.

#### ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

17 settembre 2003

**nella causa T-36/98, Aruba contro Consiglio dell'Unione europea (<sup>1</sup>)**

**(Associazione dei paesi e territori d'oltre mare — Decisione 97/803/CE — Ricorso di annullamento — Irricevibilità)**

(2003/C 304/51)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-36/98, Aruba, rappresentata dagli avv.ti P.V.F. Bos e M. Slotboom, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sigg. J. Huber e G. Houttuin), sostenuto da Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. T. van Rijn e X. Lewis), e Regno di Spagna (agente: sig.ra N. Díaz Abad), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione del Consiglio 24 novembre 1997, 97/803/CE, riguardante la revisione di medio periodo della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 329, pag. 50), il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 17 settembre 2003, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *Il ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle del Consiglio.*
- 3) *Le parti intervenienti sopporteranno le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 137 del 2.5.1998.

#### ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

17 settembre 2003

**nella causa T-54/98, Aruba contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)**

**(«Associazione dei paesi e territori d'oltremare — Importazione nella Comunità dello zucchero originario di Aruba — Regolamento (CE) n. 2553/97 — Ricorso di annullamento — Irricevibilità»)**

(2003/C 304/52)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nella causa T-54/98, Aruba, rappresentata dagli avv.ti P. Bos e M. Slotboom, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. T. van Rijn), sostenuta da Consiglio dell'Unione europea (agenti: sigg. J. Huber e G. Houttuin) e da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: sig.ra R. Magrill), avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 17 dicembre 1997, n. 2553, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi a taluni prodotti dei codici NC 1701, 1702, 1703 e 1704 con origine cumulata ACP/PTOM (GU L 349, pag. 26), il presidente del Tribunale di primo grado (Terza Sezione), composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 17 settembre 2003, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle della Commissione.*

3) *Gli intervenienti sopporteranno le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 166 del 30.5.1998.

#### ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

29 settembre 2003

**nella causa T-183/01, Alza Corporation contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (<sup>1</sup>)**

**(Marchio comunitario — Opposizione — Composizione amichevole — Non luogo a procedere)**

(2003/C 304/53)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-183/01, Alza Corporation, con sede in Mountain View, California (Stati Uniti), rappresentata dall'avv. M. Edborough, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agente: sig.ra S. Laitinen), con l'intervento dinanzi al Tribunale di Hexal A., con sede in Holzkirchen (Germania), rappresentata dall'avv. A. Spranger, avente ad oggetto il ricorso contro la decisione 23 maggio 2001 (procedimento R 321/1999-2) della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) relativa ad un procedimento di opposizione tra Alza Corporation e Hexal AG, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, e dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 29 settembre 2003 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.*
- 2) *La parte ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle della parte convenuta.*
- 3) *La parte interveniente sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 317 del 10.11.2001.

#### ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

30 settembre 2003

**nella causa T-182/02, Uni-Pharma Kléon Tsetis Pharmakeutika Ergastiria Anonimos Viomihaniki kai Emboriki Eteria (Uni-Pharma ABEE) contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (<sup>1</sup>)**

**(Marchio comunitario — Opposizione — Composizione amichevole — Non luogo a procedere)**

(2003/C 304/54)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-182/02, Uni-Pharma Kléon Tsetis Pharmakeutika Ergastiria Anonimos Viomihaniki kai Emboriki Eteria (Uni-Pharma ABEE), con sede in Kato Kifissia, Attica (Grecia), rappresentata dagli avv.ti M. Bra e E. Gioti-Manthou, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. O. Montalto, E. Joly e O. Waelbroeck), con l'intervento dinanzi al Tribunale di BIOFARMA S.A., con sede in Neuilly-sur-Seine (Francia), rappresentata dagli avv.ti V. Gil Vega e A. Ruiz López, avente ad oggetto il ricorso contro la decisione 27 febbraio 2002 (procedimento R 725/2000-4) della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) relativa ad un procedimento di opposizione tra Uni-Pharma Kléon Tsetis Pharmakeutika Ergastiria Anonimos Viomihaniki kai Emboriki Eteria (Uni-Pharma ABEE) e BIOFARMA S.A., il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, e dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 30 settembre 2003 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.*
- 2) *La parte ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle dell'UAMI.*
- 3) *La parte interveniente sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 202 del 24.8.2002.

**ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO****29 settembre 2003**

**nella causa T-354/02, Bristol-Myers Squibb International Corporation contro Commissione delle Comunità europee<sup>(1)</sup>**

**(Ricorso di annullamento — Revoca dell'atto impugnato — Non luogo a procedere)**

(2003/C 304/55)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-354/02, Bristol-Myers Squibb International Corporation, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dai sigg. D. Anderson, QC, K. Bacon, barrister, e I. Dodds-Smith, solicitor, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. X. Lexis e H. C. Støvlback), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 9 settembre 2002 C (2002) 3370, concernente l'autorizzazione di immissione in commercio di medicinali per uso umano contenenti la sostanza «captopril», il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, e dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 29 settembre 2003 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.*
- 2) *La Commissione supporterà le proprie spese e quelle della ricorrente.*

(<sup>1</sup>) GU C 44 del 22.2.2003.

**Ricorso della Volkswagen AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli), proposto il 15 settembre 2003**

**(Causa T-317/03)**

(2003/C 304/56)

(Lingua processuale da determinarsi in osservanza dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco)

Il 15 settembre 2003 la Volkswagen AG, con sede in Wolfsburg (Germania), rappresentata dall'avv. S. Risthaus, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli). Ulteriore parte in causa dinanzi alla commissione di ricorso era la Nacional Motor, S.A., con sede Martorelles (Spagna).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) 17 giugno 2003 (procedimento R 610/2001-4);
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

*Motivi e principali argomenti*

Richiedente:	La ricorrente
Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:	Marchio denominativo «VARIANT» per beni e servizi delle classi 7, 12 e 37 (in particolare motori e loro parti, veicoli e riparazioni) — Numero della domanda 861112
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:	Nacional Motor, S.A.
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:	I marchi denominativi spagnoli «DERBIVARIANT», «DERBI VARIANT» e «VARIANT DERBI» per beni della classe 12 (in particolare veicoli)
Decisione della divisione d'opposizione:	Rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso:	Annullamento della decisione della divisione d'opposizione e rigetto della domanda
Motivi di ricorso:	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Violazione dell'art. 74, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94;</li> <li>— Erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94.</li> </ul>

**Ricorso della ATOMIC Austria GmbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 15 settembre 2003**

**(Causa T-318/03)**

(2003/C 304/57)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Il 15 settembre 2003 la società ATOMIC Austria GmbH, con sede in Altenmarkt (Austria), rappresentata dall'avv. G. Kucsko, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI). Ulteriore parte in causa dinanzi alla commissione di ricorso era la Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil, con sede in Alicante (Spagna).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda sezione di ricorso dell'UAMI 9 luglio 2003 relativa al procedimento di opposizione B 442 873;
- condannare l'Ufficio convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente.

*Motivi e principali argomenti*

Richiedente:	Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil, SA
Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:	Marchio denominativo «ATOMIC BLITZ» per prodotti della classe 28 (giocattoli, articoli sportivi e ginnici, sempreché non compresi in altre classi)
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:	La ricorrente
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:	Marchi denominativi nazionali «ATOMIC» e a. per prodotti della classe 28 (giocattoli, articoli sportivi e ginnici)
Decisione della divisione d'opposizione:	Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso proposto dalla ricorrente

Motivi di ricorso:

- La decisione sarebbe erronea, in quanto la sezione di ricorso non avrebbe censurato il fatto che la divisione di opposizione non avrebbe tenuto conto del completo materiale probatorio dedotto.
- In subordine: la decisione sarebbe erronea, in quanto la sezione di ricorso non avrebbe ravvisato alcun errore procedurale nel fatto che la divisione di opposizione, contrariamente al disposto della regola n. 20, n. 2, del regolamento (CE) n. 2868/95, non avrebbe richiamato l'attenzione della ricorrente sulla incompletezza della documentazione.
- In subordine, la decisione sarebbe erronea, in quanto la sezione di ricorso non avrebbe considerato contrario al principio del legittimo affidamento il mancato richiamo, da parte della divisione di opposizione, alla mutata prassi interpretativa.

**Ricorso della El Corte Inglés SA contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI), presentato il 3 ottobre 2003**

**(Causa T-342/03)**

(2003/C 304/58)

*(Lingua processuale: lo spagnolo)*

Il 3 ottobre 2003, la El Corte Inglés SA, con sede in Madrid, rappresentata dai sigg. D. Juan Rivas Zurdo e D. Emilio López Leiva, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI).

La ricorrente conclude che il Tribunale di primo grado voglia:

- annullare la decisione della prima sezione di ricorso dell'UAMI, 9 luglio 2003, emessa nel procedimento R 0576/2002-1;
- rifiutare la registrazione del marchio comunitario n. 488.940 DAVID LLOYD nella classe 25, e
- condannare il convenuto o le controparti che si oppongono al presente ricorso alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

I motivi e i principali argomenti sono gli stessi di quelli dettati nel ricorso T-341/03, *El Corte Inglés*.

Il marchio comunitario oggetto della presente controversia è il marchio nominale DAVID LLOYD (Domanda di registrazione n. 488.940 per prodotti delle classi 3, 5, 25, 28, 36, 41 e 42). Il richiedente di tale domanda, i marchi che vengono opposti nel procedimento di opposizione, e il suo titolare, come pure il dispositivo delle risoluzioni della divisione di opposizione e della commissione di ricorso sono identici a quelli di cui al ricorso sopra indicato.

#### **Ricorso della SAIWA spa contro la l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (marchi, disegni, modelli) proposto il 2 ottobre 2003**

**(Causa T-344/03)**

(2003/C 304/59)

*(Lingua processuale: l'italiano)*

Il 2 ottobre 2003, la SAIWA spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Sena, Paola Tarchini, Jean-Pierre Karsenty e Martine Karsenty-Ricard, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno. L'altra parte del procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso era: Barilla Alimentare SpA

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta Commissione di Ricorso dell'UAMI emessa in data 18 luglio 2003 nel procedimento R 480/2002-4, rigettare la domanda di registrazione di Barilla n. 289405 e la rifusione integrale delle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Soggetto richiedente la registrazione del marchio comunitario: BARILLA ALIMENTARE S.p.A.

Marchio comunitario considerato: Marchio figurativo, del segno comprendente le diciture «SELEZIONE ORO» e «BARILLA» — domanda di registrazione n. 289.405, per prodotti della classe 30 (paste alimentari, farina e prodotti a base di cereali, pane, pasticceria e confetteria, lievito e polveri per far lievitare, salse).

Titolare del marchio o segno distintivo fatto valere nella procedura di opposizione: L'attrice.

Marchio o segno distintivo fatto valere nella procedura di opposizione: Marchi denominativi «ORO» (marchio italiano n. 307376 ed internazionale n. 435773) e «ORO SAIWA» (marchio italiano n. 332.864), per prodotti della classe 30.

Decisione della Divisione di Opposizione: Rigetto dell'opposizione.

Decisione della Commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi del ricorso: Erronea applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (rischio di confusione).

#### **Ricorso della Frischpack GmbH & Co KG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 30 ottobre 2003**

**(Causa T-360/03)**

(2003/C 304/60)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Il 30 ottobre 2003, la Frischpack GmbH & Co KG, rappresentata dall'avv. P. Bornemann, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione di cui al procedimento di opposizione R 236/2003-2 e in parte annullarla in particolare per i prodotti «sottilette di formaggio in grosse confezioni, non destinate al consumatore finale»;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

#### *Motivi e principali argomenti*

- |   |  |
|---|--|
| Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:  | il marchio tridimensionale sotto la forma di una scatola per formaggio — Deposito n. 2 631 745   |
| Merci o servizi:  | merci della classe 29 (alimenti affettati, in particolare sottilette di formaggi)  |
| Decisione impugnata dinanzi alla divisione d'opposizione: | rifiuto di registrazione da parte dell'esaminatore   |
| Decisione della divisione di opposizione:                 | rigetto dell'opposizione   |
| Motivi di ricorso:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>— violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento CE n. 40/94.</li> <li>— Non può negarsi al marchio il sufficiente carattere distintivo, necessario ai fini della registrazione.</li> <li>— Non è dato di ravvisare la necessità della riserva.</li> </ul> |

### **Ricorso di Antonio Milano contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 31 ottobre 2003**

**(Causa T-362/03)**

(2003/C 304/61)

*(Lingua processuale: l'italiano)*

Il 31 ottobre 2003, Antonio Milano, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Scarano, ha proposto dinanzi al Tribuna-

le di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'atto della Commissione europea — Ufficio europeo di selezione del personale — comunicata con nota del 24.03.2003 e notificata al ricorrente in data 31.03.2003, con il quale la giuria decideva di ritenere irricevibile la candidatura del ricorrente sulla base della domanda di riesame proposta dal dott. Milano, nonché annullare la decisione della stessa Commissione del 10.02.2003 con la quale la giuria decideva di escludere il ricorrente all'ammissione alla prova orale in riferimento al concorso generale COM/A/4/02 «settore amministratori», nonché annullare la decisione dell'AIPN del 17.07.2003, con la quale si rigettava il reclamo, presentato dal dott. Milano ai sensi dell'art. 90, paragrafo 2 dello Statuto e registrato alla DG ADMIN il 24.04.2003 con il numero R/187/03;
- integrale risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli morali subiti;
- rimborso delle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della giuria del concorso generale COM/A/4/02 «settore amministratori», per titoli e prova orale, al fine di costituire una riserva per l'assunzione del capo della rappresentanza livello A 3 a Roma, che esclude il ricorrente all'ammissione alla prova orale del concorso sovraccitato.

Viene particolarmente censurata la motivazione secondo cui il ricorrente non sarebbe in possesso di una profonda conoscenza delle istituzioni, dei programmi e delle politiche comunitarie.

A sostegno delle sue pretese, il ricorrente fa valere che questa motivazione è infondata, immotivata, illogica e incongrua.

**Ricorso della Regione Siciliana contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 22 ottobre 2003****(Causa T-363/03)**

(2003/C 304/62)

*(Lingua processuale: l'italiano)*

Il 22 ottobre 2003, la Regione Siciliana, rappresentata e difesa dall'avvocato dello Stato Antonio Cingolo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea n. C(2003) 2890 def del 13 agosto 2003, nonché della nota di addebito n. 3240504102 del 26 settembre 2003, emessa dalla Commissione per il recupero della somma di Euro 7 704 723,00; con la conseguente condanna della Commissione delle Comunità europee alla refusione delle spese.

*Motivi e principali argomenti*

La Regione siciliana ha impugnato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee la decisione della Commissione del 13 agosto 2003 C(2003) 2890 def, relativa alla soppressione del contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) concesso per un investimento in infrastrutture, denominato Grande Progetto Porto Empedocle, rientrante nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni dell'obiettivo 1, in Italia, Regione Sicilia, per il periodo 89/93; ed ha altresì impugnato la nota di addebito del 26 settembre 2003, emessa dalla Commissione per il recupero della somma di Euro 7 704 723,00.

Tale infrastruttura è stata cofinanziata dall'Unione Europea a valere sul FESR in base alla decisione della Commissione n. C(90) 2363 025 del 14 dicembre 1990.

A sostegno dell'impugnativa la Regione siciliana ha dedotto:

- A) Vizio di violazione dell'art. 54, paragrafo 1, e 52, paragrafo 1, del regolamento (CE) 21 giugno 1999 n. 1260/1999<sup>(1)</sup> e falsa applicazione dell'art. 24 del regolamento (CEE) 19 dicembre 1988 n. 4253/1988<sup>(2)</sup>, in quanto la decisione di soppressione del contributo è sostenuta dal richiamo ad una disposizione abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2000.
- B) Vizio di violazione dell'art. 24 del reg. CEE n. 4253/88, nonché eccesso di potere per difetto ed incongruità della motivazione, in quanto il testo del detto articolo 24 non prevede l'esplicita possibilità di soppressione totale del contributo.
- C) Vizio di violazione dell'art. 24 del reg. CEE n. 4253/88 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e mancata considerazione di fatti ed elementi decisivi, in quanto dalla decisione impugnata non risultano le ragioni della scelta della Commissione nel senso di sopprimere e non invece di ridurre il contributo di cui si tratta, nonostante che i dati e gli elementi forniti dal beneficiario depongano nel senso della perdurante utilità delle opere già realizzate e della imminente ultimazione dell'intero G.P. Porto Empedocle.
- D) Vizio di violazione dell'art. 24, paragrafo 1, del reg. CEE n. 4253/88 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di adeguata istruttoria, non avendo la Commissione esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto non sufficienti le osservazioni addotte dalla Regione siciliana.
- E) Vizio di violazione dell'art. 24, paragrafo 3, del reg. CEE n. 4253/88, poiché la nota di addebito emessa dalla Commissione non concerne recupero di somme che diano luogo a ripetizioni di indebito, così come richiesto, appunto, dal menzionato art. 24, paragrafo 3.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, del 26.6.1999, p. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti esistenti, dall'altro (GU L 374, del 31.12.1988, p. 1).

## III

(Informazioni)

(2003/C 304/63)

**Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea**

GU C 289 del 29.11.2003

**Cronistoria delle pubblicazioni precedenti**

GU C 275 del 15.11.2003

GU C 264 dell'1.11.2003

GU C 251 del 18.10.2003

GU C 239 del 4.10.2003

GU C 226 del 20.9.2003

GU C 213 del 6.9.2003

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex>

CELEX: <http://europa.eu.int/celex>

---